SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 261

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. **178.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni. *(11G0220)* . . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 ottobre 2011.

Disciplina dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza. *(11A14564)* . . . . . . *Pag.* 12

Ministero della salute

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wellegehausen Anke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14091)* . . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Becker Anne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14092)* *Pag.* 20

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Schröter Meike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14093)* *Pag.* 21

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Märtens Julia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A14094)* *Pag.* 22

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lethicia Rosas Candido Rodrigues, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A14418)* . . . . *Pag.* 22

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Slavica Maletic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici. *(11A14419)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Munteanu Bisog, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A14420)* . . . . *Pag.* 24

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petronela Magda Buhosu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A14421)* . . . . *Pag.* 24

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewelina Sylwia Hess, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A14422)* . . . . *Pag.* 25

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Rubens Ferraz De Oliveira Junior, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista. *(11A14423)* . . . . *Pag.* 26

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 27 ottobre 2011.

Modifica del decreto 16 ottobre 2009 relativo al conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio». *(11A14502)* . . . . *Pag.* 26

DECRETO 28 ottobre 2011.

Deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 19 aprile 2011 concernente le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata. *(11A14501)* . . . . *Pag.* 27

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Montegrotto Terme *(11A14499)* . . . . *Pag.* 29

Ente nazionale per l'aviazione civile

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile *(11A14497)* . . . . *Pag.* 29

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile *(11A14498)* . . . . *Pag.* 29

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2011 *(11A14612)*. . . . . *Pag.* 29

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2011 *(11A14613)*. . . . . *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2011 *(11A14614)*. . . . . *Pag.* 30

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2011 *(11A14615)*. . . . . *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2011 *(11A14616)*. . . . . *Pag.* 31

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2011 *(11A14617)* . . . . *Pag.* 32

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2011 *(11A14618)* . . . . *Pag.* 33

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2011 *(11A14619)* . . . . *Pag.* 33

Ministero dell'interno

268° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo *(11A14374)*. . . . . *Pag.* 34

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantage» soluzione spot on cani e gatti. *(11A14620)* . . . . *Pag.* 91

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» *(11A14373)* . . . . *Pag.* 91

Ministero dello sviluppo economico

Estensione dell'autorizzazione all'organismo «Azienda speciale della Camera di commercio di Asti» ad effettuare la valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di strumenti di misura *(11A14500)* . . . . *Pag.* 97

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2011, n. **178**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi del Ministero degli affari esteri aventi durata non superiore a novanta giorni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell'Adunanza del 27 luglio 2011;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 settembre 2011

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro
per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 290
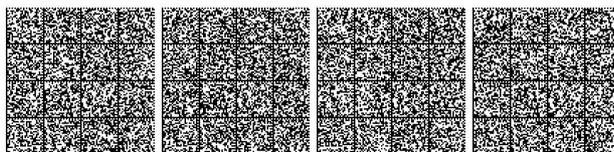
Tabella allegata all'art. 1, comma 2

· **Segreteria Generale**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di contributi ordinari ad enti internazionalistici sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri	L. n.948/1982	60	Unità di analisi e programmazione
Liquidazione di contributi straordinari ad enti internazionalistici a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari	L. n.948/1982	90	
Liquidazione di contributi alla società Dante Alighieri	L. n.411/1985	60	
Liquidazione di contributi all'Unidroit	L. n.760/1985	60	
Liquidazione di contributi all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente	L. n.505/1995	60	
Liquidazione di spese per missioni per interventi di emergenza in situazioni di crisi	D.Lgs. n.860/1948	60	Unità di crisi

· **Cerimoniale Diplomatico della Repubblica**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Rilascio di autorizzazioni a fregiarsi di onorificenze conferite da Ordini nazionali, esteri o non nazionali	L. n.178/1951	90	
Emissione del decreto di pagamento del compenso per traduttori ed interpreti esterni all'Amministrazione per prestazioni saltuarie	D.P.R. n.18/1967	60	
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero	L. n.836/1973 D.Lgs. n.860/1948 D.P.R. n.18/1967	60	
Liquidazione a società in dipendenza di contratti per spese in economia	D.P.R. n.18/1967	60	

· **Direzione Generale per l'Unione Europea**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero	D.Lgs. n.860/1948 L. n.836/1973 D.P.R. n.18/1967	90	Segreteria
Liquidazione di contributi alla "Maison de l'Italie" di Parigi	L. n.847/1980	90	
Liquidazione di contributi all'associazione "Villa Vigoni" di Maneggio	L. n.89/1988	60	
Liquidazione di contributi al Commissariato italiano per la convenzione italo-svizzera sulla pesca	L. n.580/1988	60	
Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale	L. n.180/1992	60	

· **Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero	D.Lgs. n.860/1948 D.P.R. n.18/1967 L. n.836/1973 L. n.377/1997	60	Segreteria
Liquidazione di missioni in attuazione del Trattato Generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina	L. n.20/2001	60	
Liquidazione di contributi, rimborso spese di manutenzione e pagamento del canone di affitto della sede all'Istituto Italo-Latino-Americano	L. n.794/1966	90	
Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale	L. n.180/1992	60	
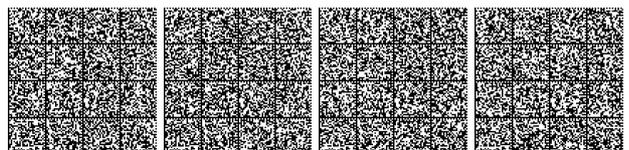
· **Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale e fornitura diretta beni e servizi per iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.	L. n.180/1992	60	Segreteria
Liquidazione di missioni di delegazioni in ambito ONU	D.Lgs. n.860/ 1948 D.P.R. n.18/1967	90	Ufficio I
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero.	D.Lgs. n.860/1948 L. n.836/1973 L. n.197 / 2003 D.P.R. n. 18/1967 L. n. 154/2002	60	Segreteria, Ufficio V, Ufficio II, Ufficio VIII
Liquidazione di contributi connesse all'Attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi individuati annualmente dal CIPE.	L. 212/1992	60	Segreteria
Liquidazione dei pagamenti per forniture di beni e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dell'Iraq.	D.L. 228/2010 convertito in L. 9/2011	60	Ufficio IX
Liquidazione dei pagamenti per forniture di beni e servizi nell'ambito della missione umanitaria e di ricostruzione dello Yemen.	D.L. 228/2010 convertito in L. 9/2011	60	Ufficio IX
Contributi per progetti di cooperazione nell'ambito dell'Accordo Italo-Israeliano di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale scientifico e tecnologico.	L. n.154/2002	60	Ufficio VIII
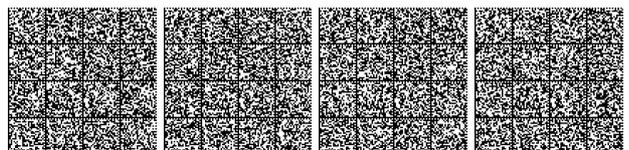
· **Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero	D.Lgs. n.860/1948 L. n.836/1973 D.P.R. n.18/1967	60	Segreteria
Liquidazione fatture per acquisti di beni e servizi in materia di internazionalizzazione delle imprese	L. n.56/2005	60	Ufficio I
Rimborso spese di viaggio e pagamento di diarie per membri estranei al Ministero di consigli, comitati e commissioni	D.P.R. n.18/1967	90	Ufficio III
Liquidazione di missioni in ambito UNESCO	D.Lgs. n.860/1948	90	Ufficio VI
Nomina all'estero del personale docente e non docente della scuola	D.Lgs. n.297/1994 D.P.R. n.215/1967	90	Ufficio V
Trasferimenti fra scuole all'estero del personale docente e non docente	D.Lgs. n.297/1994	90	
Riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali situate in territorio estero	D.M. n.4716/2009	90	
Determinazione ed emissione dei mandati di pagamento dei contributi spese abitazione al personale della scuola in servizio all'estero	D.Lgs. n.297/1994 D.Lgs. n.62/1998	90	
Determinazione ed emissione dei mandati di pagamento relativi a provvidenze scolastiche al personale della scuola in servizio all'estero	D.Lgs. n.297/1994 D.Lgs. n.62 /1998	90	
Erogazione anticipi relativi a spese per viaggi di trasferimento	D.Lgs. n.297/1994 D.Lgs. n.62/1998	45	
Liquidazione del saldo relativo a spese di trasferimento e trasporto di masserizie per il personale della scuola in servizio all'estero	D.Lgs. n.297/1994 D.Lgs. n.62/1998	90	
Liquidazione delle spese di viaggio per ferie al personale della scuola in servizio all'estero	D.Lgs. n.297/1994 D.Lgs. n.62/1998	90	
Liquidazione polizze assicurative e assistenza sanitaria (personale della scuola in servizio all'estero)	D.Lgs. n.62/1998	90	
Liquidazione spese per trasporto salme	D.Lgs. n.62/1998	90	
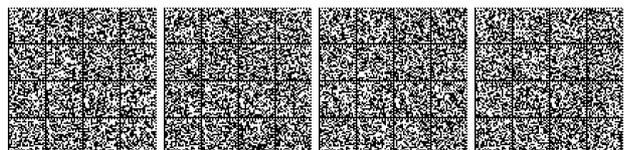
Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
(personale della scuola in servizio all'estero)	D.P.R. n.18/1967		
Liquidazione della polizza assicurativa rischi (personale della scuola in servizio all'estero)	D.Lgs. n.62/1998	90	
Liquidazione indennità di missione e rimborso spese nonché compenso forfettario a presidenti e commissari d'esame	D.Lgs. n.297/1994	90	
Compenso forfettario membri esami di Stato	L. n.22/1970	90	
Liquidazione dei contratti per corsi di formazione del personale docente e non docente da destinare all'estero	D.Lgs. n.297/1994 D.P.R. n.215/1967	90	
Rilascio certificati servizi di ruolo	D.Lgs. n.297/1994	60	
Rilascio certificati servizi non di ruolo prestati all'estero	D.Lgs. n.297/1994	90	
Autorizzazione o diniego all'esportazione, importazione o transito materiali di armamento	D.P.C.M. n.93/2005	60	UAMA

· **Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di missioni effettuate in Italia o all'estero	D.Lgs. n.860 /1948 L. n.836/1973	60	Segreteria
Liquidazione dell'indennità ai profughi per reinsediamento nel Paese di provenienza e spese per il rientro dai luoghi di attuale dimora	L. n.344/1991	90	Ufficio IV
Erogazione contributi alle Organizzazioni Internazionali (ILO e OIM)	L. n.1622/1947 L. n.449/1989	90	Ufficio VII
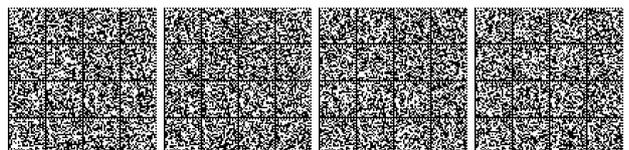
· **Uffici all'estero**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Rilascio di legalizzazioni e stesura di atti notarili	D.P.R. n.445/2000 D.Lgs. n.71/2011	60	
Matrimonio consolare per delega	D.Lgs. n. 71/2011	50	

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Selezione consulenti esterni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Ufficio III
Liquidazione di contributi e sovvenzioni per iniziative di cooperazione ad enti, società ed organismi in dipendenza di contratti e convenzioni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Liquidazione di compensi ai componenti delle commissioni di collaudo	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Contributi ad enti pubblici e privati per attività di formazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Liquidazione ad enti pubblici, società ed associazioni senza fini di lucro, in dipendenza di contratti o convenzioni per iniziative di cooperazione nel settore della formazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Impegno di spesa per assegnazione o rinnovo di borsa di studio in Italia in favore di cittadini dei PVS	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Selezione consulenti esterni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Ufficio IV
Liquidazione di contributi e sovvenzioni per iniziative di cooperazione ad enti, società ed organismi in dipendenza di contratti e convenzioni	L. n.49/1988	90	
Liquidazione di compensi ai componenti delle commissioni di collaudo	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Contributi ad enti pubblici e privati per attività di formazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Liquidazione ad enti pubblici, società	L. n.49/1987	90	

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
ed associazioni senza fini di lucro, in dipendenza di contratti o convenzioni per iniziative di cooperazione nel settore della formazione	D.P.R. n.177/1988		
Impegno di spesa per assegnazione o rinnovo di borsa di studio in Italia in favore di cittadini dei PVS	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Selezione consulenti esterni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Ufficio V
Liquidazione di contributi e sovvenzioni per iniziative di cooperazione ad enti, società ed organismi in dipendenza di contratti e convenzioni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Liquidazione di compensi ai componenti delle commissioni di collaudo	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Contributi ad enti pubblici e privati per attività di formazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/ 1988	90	
Liquidazione ad enti pubblici, società ed associazioni senza fini di lucro, in dipendenza di contratti o convenzioni per iniziative di cooperazione nel settore della formazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Impegno di spesa per assegnazione o rinnovo di borsa di studio in Italia in favore di cittadini dei PVS	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Selezione consulenti esterni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Ufficio VI
Riconoscimento di idoneità delle ONG che operano nel campo della cooperazione e per attività di informazione e di educazione allo sviluppo	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Ufficio VII
Revoca del riconoscimento di idoneità delle ONG che operano nel campo della cooperazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Constatazione di decadenza del riconoscimento di idoneità delle ONG che operano nel campo della cooperazione	L. n.49/ 1987 D.P.R. n.177/1988	60	
Attribuzione della qualifica di volontario in servizio civile o di cooperante mediante registrazione del	L. n.49/1987	60	
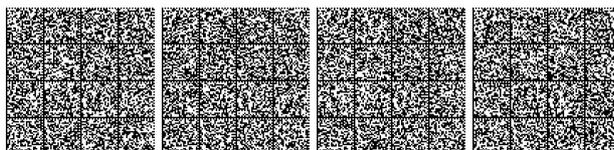
Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
relativo contratto			
Autorizzazione alla risoluzione dei contratti di cooperazione dei volontari e cooperanti	L. n.49/1987	90	
Impegno di spesa per la concessione di contributi per iniziative di cooperazione promosse dalle ONG, approvate dal Comitato direzionale	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Liquidazione oneri previdenziali ed assistenziali di volontari e cooperanti in servizio presso le ONG per iniziative di cooperazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Rimborsi degli oneri previdenziali ed assistenziali dei dipendenti pubblici inviati con qualifica di volontario nei Paesi in via di sviluppo	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Rilascio di attestati ai volontari in servizio civile o cooperanti per il servizio prestato in iniziative di cooperazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	
Liquidazione ad ONG in dipendenza di convenzioni per programmi affidati dal Comitato direzionale prima del 31.12.1993	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988 L. n.426/1996	90	
Istruttoria della delibera del Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo sulle domande di contributo per programmi promossi da ONG	L. n. 49/1987 D.P.R. n. 177/1988	90	
Liquidazione della prima anticipazione ad ONG a valere su contributi già approvati dal Comitato Direzionale	L. n.49/1987	60	
Liquidazione di anticipazioni successive alla prima e del saldo ad ONG per progetti promossi	L. n.49/1987	90	
Liquidazione di importi dovuti in dipendenza da atti transattivi	L. n.49 /1987 D.P.R. n.177 /1988	90	Ufficio X
Concessioni finanziamenti agevolati per la partecipazione di imprese italiane in imprese miste nei Paesi in via di sviluppo	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	60	
Selezione consulenti esterni	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Ufficio XI
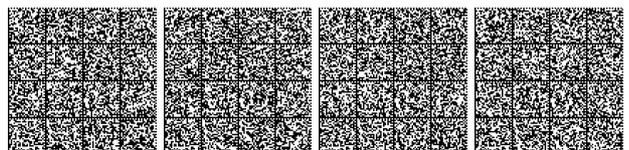
Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione ad enti pubblici, società, organismi e consulenti esterni in dipendenza di contratti e convenzioni per il funzionamento della Direzione Generale	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988 D.Lgs. n.163/2006	60	
Liquidazione missioni di cooperazione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	60	Ufficio XII
Selezione di personale da inviare in missione	L. n.49/1987 D.P.R. n.177/1988	90	Unità Tecnica Centrale

· **Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Preventiva autorizzazione a scritti	D.P.R. n.18/1967	60	Ufficio I
Autorizzazione al personale dipendente allo svolgimento di incarichi	D.Lgs. n.165/2001	45	
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e da tempo parziale a tempo pieno	L. n.662/1996	60	
Provvedimenti di avviamento al lavoro per chiamata numerica delle categorie protette	L. n.68/1999	90	Ufficio V
Esame delle domande per interventi assistenziali in favore del personale in servizio ed in pensione e dei loro familiari	D.P.R. n.3/1957	60	Ufficio VI
Provvedimento di concessione dell'assegno per il nucleo familiare degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, e dagli istituti italiani di cultura all'estero	L. n.153/1988	40	Ufficio VII
Liquidazione spese per viaggi di servizio fuori dal Paese di residenza del personale in servizio presso uffici all'estero	D.P.R. n.18/1967	90	Ufficio IX
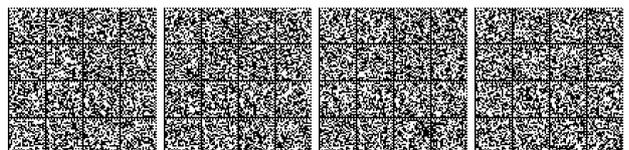
· **Ispettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'estero**

Procedimento	**Riferimenti Normativi**	**Termine**	**Unità organizzativa responsabile**
Liquidazione di missioni effettuate sul territorio nazionale o all'estero	D.Lgs. n.860/1948 L. n.836/1973	60	
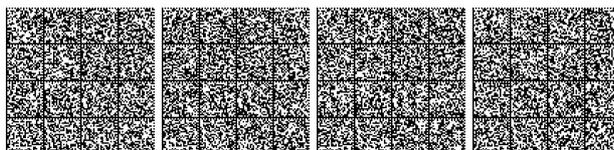
NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990, come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, S.O., è il seguente:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, del 12 gennaio 2010, è stato pubblicato nella Gazzeeta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76.

— Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Il decreto ministeriale 5 gennaio 2004, n. 57 (Regolamento per la modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti la disciplina del procedimento amministrativo), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2004, n. 49.

11G0220

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 ottobre 2011.

Disciplina dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge
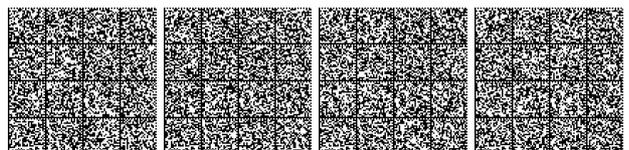
18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, con particolare riferimento alle previsioni afferenti la raccolta a distanza del concorso pronostici Enalotto;

Visto l'atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, unitamente ai correlati allegati, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009 a seguito della gara indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, con particolare riferimento agli impegni assunti dal concessionario con il capitolato di sviluppo, relativamente al lancio ed alla commercializzazione di giochi numerici a totalizzatore nazionale destinati in via esclusiva alla raccolta tramite canali di partecipazione a distanza;

Visto l'atto esecutivo del citato atto di concessione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Superstar;

Visto l'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti volti ad individuare ulteriori modalità dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/34962/Giochi/Ena del 16 settembre 2009, recante misure per la regolamentazione del gioco numerico a totalizzatore nazionale Vinci per la vita-Win for Life e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, ed in particolare l'art. 24, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011, recante «Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza»;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante «Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale»;

Considerata la necessità di completare l'offerta di giochi numerici a totalizzatore nazionale, in relazione alle previsioni del menzionato atto di concessione per l'affidamento dei suddetti giochi ed ai correlati impegni assunti dal concessionario;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'introduzione di giochi numerici a totalizzatore nazionale la cui formula di gioco risulti espressamente concepita in relazione alle caratteristiche ed alle modalità di fruizione proprie dei canali di raccolta a distanza, con particolare riferimento alla rete internet, alla telefonia fissa e mobile, nonché alla televisione interattiva;

Considerata la necessità di garantire il costante adeguamento dell'offerta di giochi numerici a totalizzatore nazionale all'evoluzione della domanda dei giocatori, come richiesto dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 90, lettere *b)* e *c)*, tenuto conto, tra l'altro, delle formule di gioco e della percentuale della raccolta da destinare alle vincite;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2011/0316/I del 27 giugno 2011, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) anagrafica, l'insieme delle informazioni che identificano il giocatore, come previsto dallo schema di contratto di conto di gioco adottato ai sensi dell'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88;

c) atto di convenzione, l'atto sottoscritto fra AAMS e l'aggiudicatario della procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

d) codice di identificazione, il codice che identifica univocamente un conto di gioco;
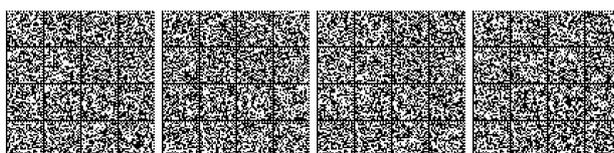
e) codice personale, il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;

f) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario;

g) collaudo tecnico del punto di vendita a distanza, la verifica effettuata da parte del concessionario pro-tempore dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, avente ad oggetto il collegamento alla piattaforma di gioco del concessionario stesso, il corretto funzionamento delle applicazioni di gioco, nonché il corretto utilizzo degli elementi grafici ed informativi definiti dal concessionario ed approvati da AAMS. Tale verifica si applica anche in occasione della successiva introduzione di nuove modalità;

h) concessionario, il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS conferisce all'aggiudicatario della relativa gara, con la sottoscrizione dell'atto di convenzione, le attività e le funzioni per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui all'art. 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

j) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore ed un punto di vendita a distanza, di cui all'art. 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;

k) convalida, l'avvenuta registrazione sul sistema del concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco;

l) dati identificativi della giocata, l'insieme delle informazioni che identificano la giocata, costituite almeno da:

codice di identificazione;

data e ora della giocata;

importo della giocata;

m) disciplina di gioco, il provvedimento recante la disciplina di uno o più giochi numerici a totalizzatore nazionale;

n) giochi numerici a totalizzatore nazionale (GNTN), i giochi di sorte, oggetto del relativo atto di concessione, basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata, ovvero, a seguito di esplicita richiesta dello stesso, sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente. Per ciascun gioco appartenente alla categoria GNTN, una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi. È prevista anche la ripartizione del montepremi in più categorie di vincita. Per ciascuna delle menzionate categorie il relativo montepremi viene suddiviso in parti uguali tra le giocate vincenti appartenenti alla categoria stessa. La raccolta dei GNTN viene effettuata su una base territoriale non inferiore a quella nazionale;

o) gioco multimodale, indica un gioco numerico a totalizzatore nazionale che è possibile effettuare secondo diverse modalità di gioco, tutte accomunate dalla medesima matrice di gioco, ma che possono differenziarsi, oltre che per la denominazione, per uno o più dei seguenti elementi:

veste grafica;

posta di gioco.

Il riporto di quota parte del montepremi all'estrazione successiva nel caso in cui non si verifichino vincitori di una o più categorie di vincita, eventualmente previsto da un gioco multimodale, è sempre comune alle diverse modalità di gioco

Le categorie di vincita sono le medesime per ciascuna modalità di gioco indipendentemente dalla modalità di gioco scelta ed i relativi montepremi concorrono a formare un unico montepremi di categoria, da dividersi tra tutte le combinazioni vincenti per ciascuna categoria, indipendentemente dalla modalità di gioco scelta;

p) gioco singolo, indica un gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza che contempla una singola modalità di gioco;

q) matrice di gioco, in relazione ai numeri oggetto di estrazione, indica la formulazione matematica che individua il rapporto tra numeri estratti e numeri pronosticabili;

r) modalità, varianti di un medesimo gioco che condividono di massima le principali caratteristiche distintive;

s) modalità estrazionale, indica il procedimento automatizzato e certificato attraverso il quale si effettuano le estrazioni;

t) punto di vendita a distanza, il concessionario, ai sensi dell'art. 16 dell'atto di concessione, ovvero il soggetto di cui all'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

u) raccolta a distanza, indica la modalità di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata, alternativamente o congiuntamente, attraverso internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia fissa e mobile, nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica;

v) sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal punto di vendita a distanza e collegato alla rete telematica nonché al sistema centrale di AAMS;

w) verifica tecnico-funzionale, verifica effettuata da AAMS, anche avvalendosi di strutture del concessionario e, ove necessario, di specialisti del settore, riguardante il corretto funzionamento sotto il profilo tecnico funzionale ed amministrativo delle strutture dedicate a ciascun gioco, nonché ad ogni nuova modalità di gioco successivamente introdotta. Tale verifica, da realizzarsi ove del caso anche in ambiente di test, deve:

comprendere gli aspetti giuridici connessi anche allo ius *superveniens*, con particolare attenzione alle innovazioni tecnico amministrative, successivamente introdotte;

estendersi, in ogni caso, alla verifica del corretto funzionamento della piattaforma di gioco del concessionario e delle applicazioni di gioco.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, le disposizioni relative alla disciplina dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nonché le disposizioni di carattere generale in materia di gioco a distanza.

Art. 3.

Introduzione dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza

1. Ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza è introdotto da AAMS con apposito provvedimento di propria iniziativa, ovvero a seguito di proposta avanzata dal concessionario.

2. Nel sopra citato provvedimento dovranno essere, tra l'altro, indicate:

la disciplina compiuta del gioco singolo o multimodale;

la denominazione del gioco, ove si tratti di gioco multimodale anche la denominazione di ciascuna delle distinte modalità che lo compongono;

la matrice di gioco;

il costo delle giocate;

la modalità estrazionale;

la frequenza delle estrazioni;

le modalità di formazione e di ripartizione del montepremi, con dettaglio a livello di singola categoria di premio;

l'eventuale presenza dell'accumulo, in determinate condizioni, di una parte del montepremi al fine della formazione di un jackpot;

ogni altra indicazione che AAMS ritenesse opportuna.

3. AAMS provvede alle verifiche tecnico-funzionali ed alle attività di collaudo che si rendessero necessarie in relazione alle caratteristiche del gioco stesso e delle soluzioni tecnologiche utilizzate, superate le quali potrà essere adottato il provvedimento introduttivo del gioco che, si ribadisce, dovrà avere le caratteristiche e le specificazioni sopra riportate.

Art. 4.

Soggetti ammessi alla raccolta

1. La raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza è effettuata direttamente dal concessionario o attraverso punti di vendita a distanza. I punti di vendita a distanza raccolgono a seguito di:

a) autorizzazione da parte di AAMS alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, a seguito di presentazione di apposita richiesta, una volta esperita la prevista istruttoria, superato con esito positivo il collaudo tecnico e sottoscritto il contratto con il concessionario, nel caso di nuovi punti di vendita a distanza;

b) superamento con esito positivo del collaudo tecnico del punto di vendita a distanza, per i punti di vendita a distanza che già raccolgono i giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Il concessionario è tenuto a garantire ad AAMS la completa offerta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale presso ciascun punto di vendita a distanza. AAMS, qualora non venisse assicurato il servizio nel modo testé menzionato, potrà revocare l'autorizzazione alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a suo tempo rilasciata al punto di vendita a distanza inadempiente ed il concessionario dovrà risolvere il contratto stipulato con il medesimo punto vendita a distanza e comminare allo stesso le penali previste. Resta fermo che, nella circostanza, il concessionario è sempre passibile di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, lettera *b)*, dell'atto di convenzione.

Art. 5.

Verifiche tecnico-funzionali e collaudi

1. L'introduzione di ciascun nuovo gioco singolo o multimodale è subordinata al superamento di una apposita verifica tecnico-funzionale eseguita da parte di AAMS.

2. Ogni successiva modifica apportata ai giochi già adottati è anch'essa preventivamente sottoposta a verifica tecnico-funzionale da parte di AAMS.

3. Il collaudo del punto di vendita a distanza è demandato al concessionario, che se ne assume la piena e diretta responsabilità, ed abilita il punto di vendita a distanza alla raccolta. Ogni successiva verifica del possesso dei requisiti tecnici per la raccolta di ciascun nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza o di una nuova modalità di un gioco multimodale già esistente è demandata anch'essa al concessionario, sotto la sua piena e diretta responsabilità.

Art. 6.

Informazione al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Il concessionario, per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza, redige con frequenza giornaliera ed in formato elettronico, un Bollettino ufficiale nel quale, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, sono riepilogati:

a) la combinazione di gioco vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) l'ammontare dei montepremi di ciascuna categoria di premi;

d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria;
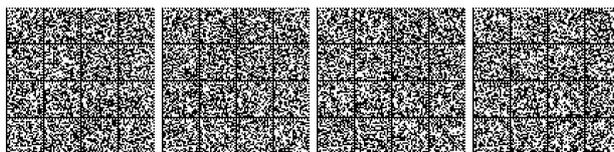
e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti;

g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o più categorie di premi, con indicazione della loro destinazione;

h) ogni comunicazione o informazione che possa risultare di interesse per i giocatori in relazione a ciascun tipo di gioco;

i) ogni ulteriore dato o notizia che AAMS ritenesse opportuno comunicare al pubblico.

2. Il Bollettino ufficiale viene consegnato in copia autentica dal concessionario ad AAMS e viene altresì pubblicato, con indicazione della data di pubblicazione, dal concessionario sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, entro il giorno lavorativo successivo alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso e deve permanere sul sito quantomeno fino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, rispettivamente per ciascun concorso.

3. Il concessionario rende, altresì, accessibile al giocatore, sul sito internet di cui al comma 2, un applicativo di verifica, aggiornato costantemente ed in tempo reale, che, a seguito dell'inserimento di dati che consentano di identificare in modo univoco una specifica giocata, fornisce informazione sull'esito della giocata stessa e sull'importo delle eventuali vincite. Tale applicativo è rilasciato, senza onere alcuno ad AAMS e a tutti i punti di vendita a distanza, i quali sono tenuti a renderlo a loro volta accessibile ai giocatori sui propri siti internet.

Art. 7.

Certificazioni

1. Per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza, sono sottoposti a certificazione, a cura ed a spese del concessionario:

a) il sistema estrazionale e le modalità che sono utilizzate per l'estrazione stessa, con particolare riferimento al generatore, ovvero ai generatori, dei numeri casuali che vanno a formare la combinazione vincente;

b) il sistema di spoglio e le modalità che sono utilizzate per l'individuazione delle giocate vincenti;

c) il sistema di archivio del gioco;

d) la matrice matematica del gioco;

e) ogni altro algoritmo o sistema impiegato per l'esercizio del gioco.

2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate da un primario istituto di ricerca, scientificamente accreditato almeno a livello nazionale, scelto dal concessionario ed approvato da AAMS.

3. Le certificazioni di cui al comma 1 devono essere depositate dal concessionario presso AAMS.

4. L'Amministrazione potrà comunque chiedere, a sua discrezione, che venga sottoposta a certificazione, a spese del concessionario, ogni altra attività, funzione o operazione connessa all'esercizio dei giochi di cui al presente decreto, anche attraverso certificatori diversi da quelli già coinvolti dal concessionario.

Art. 8.

Svolgimento del gioco

1. La partecipazione ai giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, stipulato con un punto di vendita a distanza abilitato ai giochi numerici a totalizzatore nazionale, che preveda espressamente le modalità di pagamento delle vincite come previsto dal presente regolamento;

b) all'esplicito formale consenso del giocatore all'utilizzo, da parte del punto vendita a distanza, del proprio conto di gioco per lo svolgimento dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Il giocatore, eseguita l'identificazione sul sistema del punto di vendita a distanza presso il quale ha aperto il proprio conto di gioco, accede all'interfaccia di gioco del concessionario e richiede la giocata al concessionario stesso.

3. La richiesta della giocata è irrevocabile.

4. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza possono accettare le richieste di giocata alle condizioni previste dalla disciplina di gioco di ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza.

5. A seguito della richiesta della giocata di cui al comma 2, il punto di vendita a distanza, verificata l'esistenza di adeguata provvista sul conto di gioco, autorizza la richiesta medesima e ne dà comunicazione al concessionario.

6. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 5 venga negata, il punto di vendita a distanza ne dà comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.

7. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 5, il concessionario convalida la giocata mediante l'attribuzione alla stessa di un codice univoco e la registra sul proprio sistema.

8. Convalidata la giocata, il concessionario comunica al punto di vendita a distanza l'accettazione della giocata.

9. Ricevuta la comunicazione dell'accettazione della giocata, il punto di vendita a distanza effettua le connesse transazioni sul conto di gioco secondo quanto disposto nel contratto per la raccolta a distanza, provvedendo alla contabilizzazione della giocata sul conto di gioco.

10. Qualora la giocata preveda l'attribuzione di premi istantanei, il concessionario attribuisce e registra i suddetti premi al momento della convalida e contestualmente ne dà comunicazione al giocatore e al punto di vendita a distanza.

11. La registrazione della giocata sul sistema del concessionario sostituisce la ricevuta di gioco con i limiti indicati dal successivo punto 12.

12. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore la stampa, a titolo di promemoria, dei dati identificativi della giocata, incluso il codice univoco ad essa attribuito, corredati dalla dicitura «La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita», ovvero da altra dicitura richiesta da AAMS.

13. A seguito della certificazione degli esiti del gioco, il concessionario rende possibile il riscontro delle giocate vincenti sul sito informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, con indicazione del relativo codice univoco e dell'importo spettante.

Art. 9.

Spoglio e determinazione delle giocate vincenti

1. Per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza, sono oggetto dello spoglio di ciascun concorso le giocate ad esso attribuite.

2. Lo spoglio si effettua, dopo l'avvenuta chiusura del concorso, in modo automatizzato a cura del concessionario e sotto la sua piena responsabilità sul sistema di elaborazione, per mezzo di un apposito sistema di spoglio.

3. Antecedentemente allo spoglio, tutte le giocate di uno specifico concorso sono registrate nell'archivio di concorso, costituito da un supporto informatico di archiviazione senza possibilità di riscrittura o modifica o con altre modalità che AAMS riterrà equipollenti, comunque in grado di fissare in modo inalterabile gli intervalli temporali di riferimento previsti dal gioco.

4. Per ciascun concorso il concessionario redige un'apposita certificazione di concorso, secondo un modello sottoposto all'approvazione di AAMS. Su richiesta di AAMS il concessionario presenterà altresì documenti riepilogativi delle certificazioni di più concorsi.

Art. 10.

Archivio del gioco

1. Per ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui sia prevista la sola raccolta a distanza, costituiscono l'archivio del gioco i dati di gioco relativi ai concorsi conclusi contenuti nell'insieme degli archivi di concorso di cui all'art. 9, comma 3, nonché quelli residenti sul sistema di elaborazione.

2. I risultati di ciascun concorso archiviati a cura del concessionario sono tenuti a disposizione di AAMS per un periodo di due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per i dati relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle relative controversie. Il concessionario assicura la conservazione e l'inalterabilità dell'archivio di gioco, adottando la metodica indicata da AAMS.

Art. 11.

Supervisione dei giochi

1. Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite commissioni per far fronte al controllo ed alla supervisione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza, ove questi siano divenuti molto numerosi e caratterizzati da particolarità e tecniche complesse.

2. Le certificazioni delle giocate relative a ciascun gioco numerico a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza sono effettuate dal concessionario, sotto la sua piena responsabilità, in un momento compreso tra la chiusura di ciascun concorso e la relativa estrazione, secondo le modalità stabilite con AAMS e, comunque, con procedure automatizzate basate sulla firma digitale, o modalità equipollenti, in grado di fissare in modo inalterabile l'intervallo temporale di riferimento.

3. Il concessionario mette a disposizione di AAMS tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed al controllo del regolare svolgimento del gioco.

4. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del concessionario. Ove AAMS lo ritenga opportuno potrà richiedere al concessionario ogni ulteriore supporto per il miglior risultato dei controlli.

5. Per ciascun concorso il concessionario comunica ai punti di vendita a distanza le vincite relative ai conti di gioco di competenza nel tempo tecnico strettamente necessario.

6. È fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati, ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente provvedimento.

7. Il concessionario ed il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.

Art. 12.

Destinazione delle somme raccolte

1. Il punto di vendita a distanza, diverso dal concessionario, è tenuto a versare al concessionario medesimo le somme ad esso dovute raccolte nella settimana contabile di riferimento, al netto dell'aggio spettante al punto stesso in base all'art. 16, commi 2 e 3, e detratte tutte le vincite pagate nella stessa settimana contabile.

2. Il concessionario è tenuto al pagamento delle vincite, nei termini stabiliti dai successivi articoli 13 e 14.

Art. 13.

Certificazione e pagamento delle vincite da accreditare sui conti di gioco

1. La certificazione delle vincite di importo inferiore o uguale ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) si effettua con modalità automatizzate, sotto la piena responsabilità del concessionario, in un momento compreso tra l'effettuazione dell'estrazione del relativo concorso e l'apertura del concorso successivo.

2. Relativamente alle vincite di cui al comma 1, il punto di vendita a distanza, sulla base della comunicazione dell'esito delle giocate di ciascun concorso da parte del concessionario, effettua il pagamento agli aventi diritto, mediante accredito sul conto di gioco.

3. Effettuato il pagamento delle vincite, il punto di vendita a distanza ne dà immediata comunicazione al concessionario, anche ai fini delle connesse contabilizzazioni.

Art. 14.

Certificazione e pagamento delle vincite non accreditabili sui conti di gioco

1. Le vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) sono preliminarmente individuate con modalità automatizzate, sotto la piena responsabilità del concessionario, in un momento compreso tra l'effettuazione dell'estrazione del relativo concorso e l'apertura del concorso successivo e quindi comunicate ad AAMS.

2. Il giocatore che ha conseguito una vincita di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento), vincita che non può essere accreditata sul suo conto di gioco, può richiederne il pagamento entro il tempo massimo di 60 giorni solari dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, a pena di decadenza da ogni diritto inerente.

3. Tali richieste, con le modalità previste dal concessionario, si presentano presso i punti di pagamento premi previsti per la rete distributiva fisica da questi espressamente istituiti sul territorio nazionale e di cui è fatto obbligo al concessionario stesso di comunicazione sul proprio sito internet, su quello informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e su quelli dei punti di vendita a distanza. AAMS, con apposito provvedimento, può consentire, sentito il concessionario, che le vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento) possano anche essere reclamate presso primario istituto bancario.

4. Le richieste di pagamento delle vincite di cui al comma 1 si effettuano presso i punti sopraindicati esibendo un documento di identificazione valido, il proprio codice fiscale, una dichiarazione riportante il codice di identificazione del conto di gioco, il codice univoco della giocata per la quale si reclama la vincita e l'indicazione del conto corrente bancario o postale presso il quale effettuare il versamento da parte del concessionario, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che colui che reclama la vincita è titolare del conto di gioco indicato con la richiesta di pagamento.

5. Per le vincite di cui al comma 1, vincite che necessitano il disvelamento dell'anagrafica del vincitore, è competente la commissione per la decrittazione delle anagrafiche dei giochi numerici a totalizzatore nazionale raccolti a distanza che è in possesso delle chiavi necessarie a quanto innanzi.

Tale commissione provvede:

a) ad accertare l'esistenza e l'ammontare delle vincite richieste;

b) a verificare, mediante accesso all'anagrafica, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;

c) a redigere apposito verbale delle operazioni di verifica ed, eventualmente, certifica la vincita, il corrispondente importo e le generalità dell'avente diritto;

d) a consegnare copia del suddetto verbale al concessionario e, contestualmente, disporre che il concessionario stesso, sulla base della certificazione riportata nel verbale, effettui il pagamento della vincita in favore dell' avente diritto ovvero dispone che il concessionario notifichi al giocatore al quale non sia stata riconosciuta la vincita richiesta, oppure al quale sia stata riconosciuta una vincita di importo inferiore rispetto a quanto richiesto. La notifica si effettua da parte del concessionario, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultimo indirizzo conosciuto di colui cui spetta la vincita;

e) a valutare i reclami presentati dai giocatori nei termini di cui al presente decreto.

6. Il pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 si effettua ad opera del concessionario mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale espressamente indicato dal vincitore nella richiesta di pagamento.

Art. 15.

Contabilizzazione delle giocate in abbonamento e a prenotazione

1. Le giocate in abbonamento e quelle a prenotazione, ove previste, vengono contabilizzate insieme alle giocate dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento e di quelle a prenotazione produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi. Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.

Art. 16.

Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. Il concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza degli obblighi a carico dei punti di vendita a distanza.

2. Al punto di vendita a distanza, è riconosciuto il compenso fissato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge del 7 luglio 2009, n. 88, nella misura dell' 8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, salvo modifiche di legge.

3. Il concessionario, a suo esclusivo carico, può riconoscere ai punti di vendita a distanza un compenso aggiuntivo.

4. Il compenso del concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, come previsto dalla convenzione di concessione, applicando, ove ne ricorrano le condizioni, anche le maggiorazioni ivi previste.

Art. 17.

Effettuazione dei versamenti da parte del concessionario

1. Il concessionario è responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario e agli altri soggetti previsti dalle norme in vigore, ogni eccezione rimossa, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita a distanza, fatta salva ogni facoltà di rivalsa e di richiesta di danni nei loro confronti.

2. Per ciascuna settimana contabile, i versamenti destinati all'erario si effettuano da parte del concessionario con le modalità stabilite da AAMS. È responsabilità del concessionario vigilare sul corretto comportamento del punto di vendita a distanza e sugli obblighi a carico di

questi derivanti dagli impegni contrattuali assunti e dalla normativa di riferimento.

3. I versamenti di cui al comma 2 si effettuano entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il concessionario è fissato convenzionalmente in tre giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento.

4. Il concessionario effettua il versamento delle somme destinate al pagamento dei premi in un apposito conto corrente, produttivo di interessi in favore dell'erario, da liquidare e versare con cadenza trimestrale sull'apposito capitolo dell'entrata. Il suddetto conto corrente deve essere acceso presso istituto bancario di primaria importanza e le sue condizioni sono soggette ad approvazione di AAMS. Ogni eventuale spesa per la tenuta del conto corrente è a carico del concessionario.

5. Con versamenti sull'apposito capitolo dell'entrata, da effettuarsi entro 15 giorni successivi dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse.

6. Il concessionario consegna ad AAMS copia delle distinte dei versamenti effettuati e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, attestanti l'avvenuto versamento delle somme dovute ai previsti capitoli dell'entrata.

7. In caso di ritardato versamento, verranno applicate le penali contemplate dalla convenzione di concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nonché da qualsiasi altra vigente pertinente fonte normativa.

Art. 18.

Rendicontazione

1. Il concessionario fornisce ad AAMS, con frequenza settimanale, separatamente per ciascun gioco, con dettaglio per ciascun concorso, il rendiconto della gestione finanziaria, il cui modello è proposto dal concessionario e sottoposto all'approvazione di AAMS. Il rendiconto della gestione finanziaria contiene almeno le informazioni complete relative agli argomenti di seguito elencati:

a) raccolta di gioco;

b) compenso spettante ai punti di vendita a distanza;

c) compenso del concessionario;

d) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

e) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

2. Il concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti su richiesta di AAMS.

3. Il concessionario è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 19.

Reclami in ordine al riconoscimento ed al pagamento delle vincite

1. Il giocatore che, a seguito di verifiche effettuate nel Bollettino ufficiale o sull'applicativo di verifica di cui all'art. 6, comma 3, ritenga di aver conseguito una vincita che non gli sia stata riconosciuta, ovvero una vincita per la quale gli sia stato riconosciuto un importo inferiore a quello al quale ritiene di avere diritto, può avanzare reclamo scritto indirizzandolo al concessionario fornendo, contestualmente al reclamo stesso, tutti gli elementi utili all'individuazione della giocata reclamata.

2. I reclami relativi alle vincite di importo inferiore o uguale ad euro 5.200,00 devono, come sopra detto, essere presentati al concessionario, a pena di decadenza da ogni diritto, entro trenta giorni solari dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale.

3. I reclami relativi alle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 devono essere presentati parimenti al concessionario, a pena di decadenza da ogni diritto, entro trenta giorni solari dalla avvenuta notifica di cui all'art. 14, comma 5, lettera *d)*, e agli stessi deve essere allegata tutta la documentazione da presentare in occasione della richiesta di pagamento dell'importo della relativa vincita, salvo a presentare gli ulteriori elementi richiesti dalla commissione di cui all'art. 14, comma 5.

4. Il concessionario è tenuto a protocollare i reclami relativi ai commi 2 e 3 del presente articolo e a trasmetterli alla commissione di cui all'art. 14, comma 5, entro il tempo massimo di quattordici giorni solari dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta commissione disporre indagini e richiedere ogni ulteriore utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.

5. In relazione ai reclami relativi alle vincite, la commissione di cui all'art. 14, comma 5, è tenuta a pronunciarsi per iscritto.

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per quanto di competenza.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 178

11A14564

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Wellegehausen Anke, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Wellegehausen Anke, nata a Nordhausen (Germania) il 13 settembre 1979, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» rilasciato in Germania dalla Scuola statale specializzata per infermiera presso le Scuole statali di formazione professionale nell'ambito sanitario e sociale di Nordhausen in data 31 luglio 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° agosto 2000 la signora Wellegehausen Anke ha ricevuto dall'Amministrazione del Land Turingia il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato ai sensi della direttiva n. 2005/36/CE dall'Autorità competente tedesca in data 27 luglio 2011, e relativa traduzione;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» rilasciato in Germania dalla Scuola statale specializzata per infermiera presso le Scuole statali di formazione professionale nell'ambito sanitario e sociale di Nordhausen in data 31 luglio 2000, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° agosto 2000, alla signora Wellegehausen Anke, nata a Nordhausen (Germania) il 13 settembre 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Wellegehausen Anke è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14091

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Becker Anne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Becker Anne, nata a Hagen (Germania) il 16 luglio 1985, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiera del Centro cattolico di formazione delle professioni sanitarie di Hagen in data 21 settembre 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 2 ottobre 2006 la signora Becker Anne ha ricevuto dalla Città di Hagen - Ufficio d'igiene il
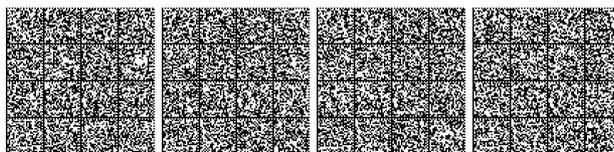
permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits- und Krankenpflegerin»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 22 giugno 2011;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiera del Centro cattolico di formazione delle professioni sanitarie di Hagen in data 21 settembre 2006, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits- und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 2 ottobre 2006, dalla signora Becker Anne, nata a Hagen (Germania) il 16 luglio 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Becker Anne è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14092

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Schröter Meike, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Schröter Meike, nata a Güstrow (Germania) il giorno 11 luglio 1984, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso l'Istituto Professionale dello Städtischen Krankenhaus Wismar a Wismar in data 14 luglio 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° settembre 2005 la signora Schröter Meike ha ricevuto dall'Ufficio Federale preposto per il riconoscimento delle professioni sanitarie Meclemburgo-Pomerania Anteriore il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits - und Krankenpflegerin»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 20 luglio 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale della richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva n. 2005/36/CE ed il titolo in questione è quello indicato, per la Germania, nell'allegato V.2. della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso l'Istituto Professionale dello Städtischen Krankenhaus Wismar a Wismar in data 14 luglio 2005, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 1° settembre 2005, dalla signora Schröter Meike, nata a Güstrow (Germania) il giorno 11 luglio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Schröter Meike è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14093

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Märtens Julia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Märtens Julia, nata a Magdeburg (Germania) il 15 giugno 1986, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la Scuola professionale statale per l'assistenza infermieristica presso la clinica dell'Università di Monaco di Baviera in data 27 settembre 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 2 ottobre 2006 la signora Märtens Julia ha ricevuto dal Governo dell'Alta Baviera il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits - und Krankenpflegerin»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 11 luglio 2011, e relativa traduzione, il quale certifica, tra l'altro, che la formazione seguita dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva n. 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» conseguito in Germania presso la Scuola professionale statale per l'assistenza infermieristica presso la clinica dell'Università di Monaco di Baviera in data 27 settembre 2006, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits - und Krankenpflegerin» a partire dal giorno 2 ottobre 2006, dalla signora Märtens Julia, nata a Magdeburg (Germania) il 15 giugno 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Märtens Julia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14094

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lethicia Rosas Candido Rodrigues, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lethicia Rosas Candido Rodrigues, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 29 settembre 2011;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo in «Fisioterapeuta» rilasciato il 5 marzo 2007 dal «Universidade Bandeirante de São Paulo» con sede a San Paolo (Brasile), alla sig.ra Lethicia Rosas Candido Rodrigues, nata a Santos (Brasile) il 25 febbraio 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. n. 741/94).

2. La sig.ra Lethicia Rosas Candido Rodrigues è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14418

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Slavica Maletic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Slavica Maletic, cittadina bosniaca, ha chiesto il riconoscimento del titolo Tecnico Fisioterapista conseguito in Bosnia ed Erzegovina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Tecnico fisioterapista conseguito in data 18 giugno 1997 presso la Scuola Media Superiore Ilidza di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina), dalla sig.ra Slavica Maletic, nata a Belgrado (Serbia) il 5 settembre 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici.

2. La sig.ra Slavica Maletic è autorizzata ad esercitare in Italia l'attività sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14419

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Munteanu Bisog, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ionela Munteanu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «licentiat in Kinetoterapie» conseguito nella sessione di luglio 2006 presso la «Universitatea din Bacau» con sede a Bacau (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Visto il Diploma di Master, corso di studi post- universitari – Corso regolare di specializzazione, conseguito nel marzo 2008 presso l'«Universitatea din Bacau» con sede a Bacau;

Rilevato che la sig.ra Ionela Munteanu ha conseguito il titolo ed il Master con il nome di Ionela Bisog;

Vista la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra Ionela Bisog ha assunto il nome di Ionela Munteanu a seguito di matrimonio;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nella sessione di luglio 2006 presso la «Universitatea din Bacau» con sede a Bacau (Romania) dalla sig.ra Ionela Munteanu, nata a Targu Ocna (Romania) il 27 gennaio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14420

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petronela Magda Buhosu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petronela Magda Buhosu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare» conseguito nella sessione di settembre 2009 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Balneo-Fiziokinetoterapie si Recuperare», conseguito nella sessione di settembre 2009 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa"» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Petronela Magda Buhosu, nata ad Hateg (Romania) il 9 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14421

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ewelina Sylwia Hess, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ewelina Sylwia Hess, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Licencjat Fizjoterapia» conseguito il 20 settembre 2010 presso l'«Uniwersytet Rzeszowski» con sede in Rzeszow (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Visto che la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, considerata la formazione complessiva della richiedente, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 settembre 2011;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licencjat Fizjoterapia», conseguito il 20 settembre 2010 presso l'«Uniwersytet Rzeszowski» con sede in Rzeszow (Polonia) dalla sig.ra Ewelina Sylwia Hess, nata a Rzeszow (Polonia) il giorno 25 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14422

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Rubens Ferraz De Oliveira Junior, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale il sig. Rubens Ferraz De Oliveira Junior ha chiesto il riconoscimento del titolo «Fisioterapeuta» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo «Fisioterapeuta» rilasciato il 22 dicembre 2001 dalla «Universidade Cidade de São Paulo» con sede a São Paulo (Brasile), al sig. Rubens Ferraz De Oliveira Junior, nato a São Paulo (Brasile) il 16 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. n. 741/94).

2. Il sig. Rubens Ferraz De Oliveira Junior è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14423

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2011.

Modifica del decreto 16 ottobre 2009 relativo al conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare l'art. 19, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente le disposizioni per i recipienti ed i contrassegni di Stato dei vini DOP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.;

Visto il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Ischia» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 11075 del 16 ottobre 2009 relativo al conferimento all'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo per le DOCG «Fiano di Avellino», «Greco di Tufo», «Taurasi» e per le DOC «Aversa», «Aglianico del Taburno e Taburno», «Campi Flegrei», «Capri», «Castel San Lorenzo», «Cilento», «Costa d'Amalfi», «Falerno del Massico», «Galluccio», «Guardiolo», «Irpinia», «Ischia», «Penisola Sorrentina», «Sannio», «Sant'Agata dei Goti», «Solopaca», «Vesuvio»;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 11029 dell'11 maggio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Ischia» al decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Vista la scelta espressa dalla filiera vitivinicola rappresentativa della DOC «Ischia», con nota del 15 giugno 2011, acquisita con prot. n. 15574 del 28 giugno 2011, relativa alla richiesta di modifica del piano dei controlli ed alla scelta del contrassegno di Stato previsto dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale sistema di rintracciabilità delle produzioni vitivinicole DOC «Ischia»;

Vista la nota prot. n. 2011.0534116 del 7 luglio 2011 con la quale la Regione Campania ha espresso parere favorevole all'adozione dei contrassegni di Stato di cui all'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 quale sistema di rintracciabilità delle partite certificate DOC «Ischia»;

Vista la nota prot. n. 2011.0710599 del 21 settembre 2011 con la quale la Regione Campania ha espresso parere favorevole al piano dei controlli ed al prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, struttura autorizzata per il controllo della DOC «Ischia»;

Vista la nota prot. n. 12886/11 del 12 ottobre 2011, acquisita con prot. n. 24352 del 20 ottobre 2011, con la quale l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare ha depositato il piano dei controlli ed il prospetto tariffario relativo alla DOC «Ischia», modificati a seguito della variazione del sistema di rintracciabilità delle partite di vino certificate;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del decreto dirigenziale prot. n. 11075 del 16 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto dirigenziale prot. n. 11075 del 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 251 - del 25 ottobre 2008 è così sostituito:

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri l'apposito contrassegno di Stato previsto dall'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato e Zecca dello Stato S.p.a. ed applicato secondo le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 aprile 2011, indicato nelle premesse.

2. Sino alla consegna dei contrassegni di Stato da parte dell'Istituto Poligrafico dello Stato e Zecca dello Stato S.p.A. rimane in vigore la preesistente disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto dirigenziale prot. n. 11075 del 16 ottobre 2009.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A14502

DECRETO 28 ottobre 2011.

Deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto 19 aprile 2011 concernente le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010;
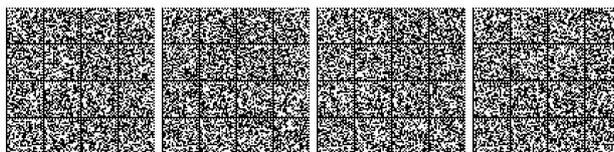
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2011;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2011 recante integrazione al decreto ministeriale 19 aprile 2011 concernente le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2011;

Visto l'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, riportante, per ciascuna tipologia di contrassegno di Stato, il relativo formato;

Considerato che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., a seguito della comunicazione dei fabbisogni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 aprile 2011, ha provveduto alla stampa ed alla distribuzione dei contrassegni di Stato per i vini DOCG e DOC la cui larghezza risulta conforme all'allegato 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 di cui al precedente punto;

Considerato che, successivamente alla distribuzione dei contrassegni ottenuti conformemente alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2011, alcuni consorzi di tutela nonché talune organizzazioni di categoria hanno rappresentato difficoltà operative circa l'apposizione dei contrassegni di Stato previsti per i vini DOCG e DOC benché avessero condiviso il provvedimento e nonostante la bozza di contrassegno fosse stata proposta da un specifico gruppo di lavoro costituito da rappresentanti di taluni consorzi di tutela;

Considerate le ulteriori e reiterate istanze recentemente avanzate da talune associazioni di categoria volte ad ottenere l'autorizzazione a ridurre ulteriormente la larghezza dei contrassegni consegnati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alle strutture di controllo autorizzate;

Considerato che il mantenimento dell'integrità e la visibilità delle diciture di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2011 ai sensi dell'art. 4, comma 2 del medesimo decreto vincola il taglio della larghezza rispetto alle esigenze specifiche rappresentate dai soggetti istanti, sopra richiamati;

Considerato che, al fine di non penalizzare le filiere vitivinicole, si rende necessario consentire ai soggetti imbottigliatori l'apposizione del contrassegno di Stato mediante le macchine etichettatrici attualmente in uso;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, limitatamente ai contrassegni di Stato DOCG e DOC stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nel rispetto del predetto decreto, è consentito ai soggetti imbottigliatori ridurre la larghezza dei contrassegni di Stato garantendo, in ogni caso, l'integrità delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera *c)* e *d)* del decreto ministeriale 19 aprile 2011 e la visibilità non inferiore alla metà dell'emblema dello Stato e della dicitura Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indicati alla lettera *a)* e *b)* del citato art. 3, comma 3.

2. Le strutture di controllo autorizzate o designate ai sensi dell'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 al controllo delle produzioni DOCG e DOC che utilizzano, quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino certificate, il contrassegno di Stato sono tenute a verificare la corretta attuazione del presente decreto secondo le disposizioni stabilite dal piano di controllo approvato per la singola denominazione di origine nell'ambito della specifica sessione dedicata alla designazione e presentazione delle partite di vino certificate confezionate.

3. La mancanza delle informazioni minime di cui al comma 1 configura fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano fino all'emanazione del decreto di modifica degli allegati 1 e 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANO

11A14501
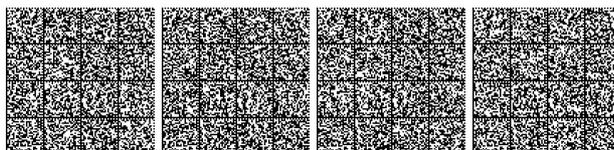
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Montegrotto Terme

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2881 del 17 ottobre 2011 è stata aggiornata, in comune di Montegrotto Terme (PD), la perimetrazioni codice n. 0280024100 relativa al «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione».

La modifica, che costituisce variante al PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Padova e al comune di Montegrotto Terme (PD) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglibne, il ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Padova.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

11A14499

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 20 ottobre 2011 è stato adottato l'emendamento n. 7 all'edizione 2 del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione regolazione ambiente e aeroporti, sita in viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

11A14497

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 ottobre 2011 è stata adottata la 1[a] Edizione dei Regolamenti «Costruzione ed esercizio degli eliporti» e «Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea» e l'Emendamento 1 all'Edizione 1 del Regolamento «Meteorologia per la navigazione aerea».

I documenti adottati sono pubblicati su supporto sia cartaceo che informatico e sono diffusi dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie dei documenti possono essere ottenuti presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, direzione regolazione ambiente e aeroporti, sita in viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

11A14498

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3918
Yen	105,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,906
Corona danese	7,4452
Lira Sterlina	0,87010
Fiorino ungherese	297,07
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	4,3815
Nuovo leu romeno	4,3236
Corona svedese	9,1110
Franco svizzero	1,2253
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6855
Kuna croata	7,4844
Rublo russo	42,4215
Lira turca	2,4955
Dollaro australiano	1,3285
Real brasiliano	2,4241
Dollaro canadese	1,3926
Yuan cinese	8,8528
Dollaro di Hong Kong	10,8235
Rupia indonesiana	12313,19
Shekel israeliano	5,0670
Rupia indiana	68,9080
Won sudcoreano	1568,10
Peso messicano	18,5666
Ringgit malese	4,3525

Dollaro neozelandese	1,7356
Peso filippino	60,063
Dollaro di Singapore	1,7565
Baht tailandese	42,923
Rand sudafricano	10,9862

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14612

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3927
Yen	105,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,927
Corona danese	7,4445
Lira Sterlina	0,87190
Fiorino ungherese	297,86
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7043
Zloty polacco	4,3718
Nuovo leu romeno	4,3288
Corona svedese	9,0967
Franco svizzero	1,2193
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6800
Kuna croata	7,4830
Rublo russo	42,5750
Lira turca	2,4577
Dollaro australiano	1,3423
Real brasiliano	2,4459
Dollaro canadese	1,4114
Yuan cinese	8,8492
Dollaro di Hong Kong	10,8257
Rupia indonesiana	12359,71
Shekel israeliano	5,0828
Rupia indiana	68,9490
Won sudcoreano	1576,47
Peso messicano	18,7532
Ringgit malese	4,3766
Dollaro neozelandese	1,7479
Peso filippino	60,158
Dollaro di Singapore	1,7658
Baht tailandese	42,895
Rand sudafricano	11,0917

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14613

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4038
Yen	106,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,833
Corona danese	7,4441
Lira Sterlina	0,87630
Fiorino ungherese	302,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7043
Zloty polacco	4,3420
Nuovo leu romeno	4,3323
Corona svedese	9,0280
Franco svizzero	1,2213
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6560
Kuna croata	7,4900
Rublo russo	42,3128
Lira turca	2,4798
Dollaro australiano	1,3188
Real brasiliano	2,4341
Dollaro canadese	1,3964
Yuan cinese	8,9284
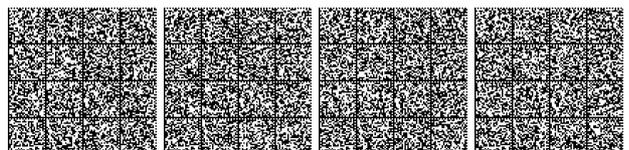
Dollaro di Hong Kong	10,9113
Rupia indonesiana	12381,61
Shekel israeliano	5,0873
Rupia indiana	69,5020
Won sudcoreano	1558,65
Peso messicano	18,5408
Ringgit malese	4,3405
Dollaro neozelandese	1,7231
Peso filippino	60,146
Dollaro di Singapore	1,7555
Baht tailandese	42,872
Rand sudafricano	10,9256

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14614

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4160
Yen	107,29
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,700
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,87935
Fiorino ungherese	300,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	4,3250
Nuovo leu romeno	4,3115
Corona svedese	9,0182
Franco svizzero	1,2211
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6725
Kuna croata	7,4955
Rublo russo	42,2850
Lira turca	2,4716
Dollaro australiano	1,3270
Real brasiliano	2,4082
Dollaro canadese	1,4072
Yuan cinese	9,0058
Dollaro di Hong Kong	10,9975
Rupia indonesiana	12448,30
Shekel israeliano	5,0948
Rupia indiana	69,0530
Won sudcoreano	1565,14
Peso messicano	18,5850
Ringgit malese	4,3419
Dollaro neozelandese	1,7321
Peso filippino	60,423
Dollaro di Singapore	1,7588
Baht tailandese	43,245
Rand sudafricano	10,9519

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14615

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 ottobre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4001
Yen	109,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,801
Corona danese	7,4420
Lira Sterlina	0,87310
Fiorino ungherese	303,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7045
Zloty polacco	4,3447
Nuovo leu romeno	4,3348
Corona svedese	9,0090

Franco svizzero	1,2191
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7015
Kuna croata	7,4970
Rublo russo	42,1935
Lira turca	2,4563
Dollaro australiano	1,3225
Real brasiliano	2,3647
Dollaro canadese	1,3930
Yuan cinese	8,9000
Dollaro di Hong Kong	10,8735
Rupia indonesiana	12397,32
Shekel israeliano	5,0465
Rupia indiana	68,1780
Won sudcoreano	1552,97
Peso messicano	18,3833
Ringgit malese	4,3032
Dollaro neozelandese	1,7223
Peso filippino	59,749
Dollaro di Singapore	1,7490
Baht tailandes	42,899
Rand sudafricano	10,9221

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14616

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3627
Yen	106,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,030
Corona danese	7,4414
Lira Sterlina	0,85515
Fiorino ungherese	309,48
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7037
Zloty polacco	4,4774
Nuovo leu romeno	4,3528
Corona svedese	9,0625
Franco svizzero	1,2174
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7580
Kuna croata	7,5010
Rublo russo	42,1400
Lira turca	2,4508
Dollaro australiano	1,3237
Real brasiliano	2,3945
Dollaro canadese	1,3855
Yuan cinese	8,6613
Dollaro di Hong Kong	10,5920
Rupia indonesiana	12121,45
Shekel israeliano	5,0177
Rupia indiana	67,1540
Won sudcoreano	1529,33
Peso messicano	18,6867
Ringgit malese	4,2525
Dollaro neozelandese	1,7152
Peso filippino	58,289
Dollaro di Singapore	1,7402
Baht tailandese	42,162
Rand sudafricano	11,1484

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14617

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3809
Yen	107,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,145
Corona danese	7,4410
Lira Sterlina	0,86190
Fiorino ungherese	305,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,3725
Nuovo leu romeno	4,3480
Corona svedese	9,0730
Franco svizzero	1,2166
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7585
Kuna croata	7,4990
Rublo russo	42,1350
Lira turca	2,4528
Dollaro australiano	1,3303
Real brasiliano	2,4000
Dollaro canadese	1,3977
Yuan cinese	8,7785
Dollaro di Hong Kong	10,7303
Rupia indonesiana	12331,89
Shekel israeliano	5,0475
Rupia indiana	67,9200
Won sudcoreano	1547,96
Peso messicano	18,6495
Ringgit malese	4,3250
Dollaro neozelandese	1,7387
Peso filippino	59,097
Dollaro di Singapore	1,7587
Baht tailandese	42,504
Rand sudafricano	11,0139

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14618

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3773
Yen	107,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,911
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,85930
Fiorino ungherese	302,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Zloty polacco	4,3463
Nuovo leu romeno	4,3523
Corona svedese	9,0272
Franco svizzero	1,2156
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7210
Kuna croata	7,4997
Rublo russo	42,1525
Lira turca	2,4230
Dollaro australiano	1,3215
Real brasiliano	2,3675
Dollaro canadese	1,3874
Yuan cinese	8,7544
Dollaro di Hong Kong	10,7009
Rupia indonesiana	12351,18
Shekel israeliano	5,0495
Rupia indiana	67,6870
Won sudcoreano	1550,10
Peso messicano	18,3560
Ringgit malese	4,3171
Dollaro neozelandese	1,7325
Peso filippino	59,421
Dollaro di Singapore	1,7464
Baht tailandese	42,311
Rand sudafricano	10,8292

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A14619
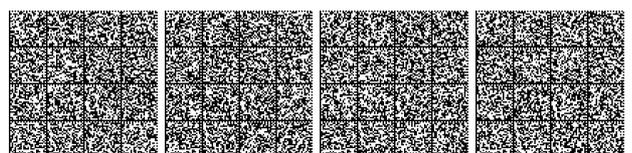
MINISTERO DELL'INTERNO

268° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 287/79, n.323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n.160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n.284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n.68/91, n. 104/91, 138/91, n.161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n.23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n.258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n.274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n.201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n.64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 287/99 (suppl. str.), n. 19/2000 (suppl. str.), n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002, n. 102/2002, n. 155/2002, n. 188/2002
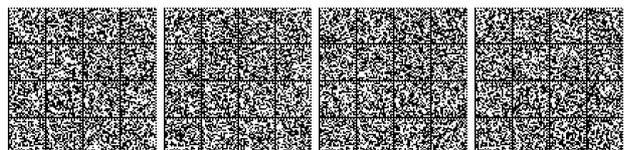
(suppl. str.), n. 236/2002 (suppl. ord.), n. 48/2003 (suppl. ord.), n. 72/2003 (suppl. ord.) e n. 118/2003 (suppl. ord.), n. 139/2003, n.174/2003 (suppl. ord.), n. 210/2003 (suppl. ord.), n. 242/2003 (Serie Generale), n. 26/2004 (Serie Generale), n. 63/2004 (Suppl. Ord.), n. 95/2004, n. 135/2004 (Suppl. Ord.), n. 175/2004 (Suppl. Ord.), n. 201/2004, n. 202/2004, n.229/2004 (Suppl. Orr.), nr.262/2004, nr.304/2004 (Suppl. Ord.), nr. 46/2005 (Suppl. Ord.), n. 114/2005, n.172/2005 (Suppl. Ord.), 172/2005 (Suppl. Ord.), 198/2005 (Suppl. Ord.), 240/2005 (Suppl. Ord.), 278/2005 (Suppl. Ord.), n.63/2006, n.201/2006, n.203/2006 (Suppl. Ord.), n.227/2006 (Suppl. Ord.), n.11/2007 (Suppl. Ord.), n.50/2007 (Suppl. Ord.), n.110/2007 (Suppl. Ord.), n.118/2007 (Suppl. Ord.), n.134/2007 (Suppl. Ord.), n.195/2007 (Suppl. Ord.), n.223/2007 (Suppl. Ord.), n.269/2007 (Suppl. Ord.) , n.282/2007 (Suppl. Ord.), n.71/2008 (Suppl. Ord.), n.140/2008 (Suppl. Ord.), n.182/2008 (Suppl. Ord.), n.241/2008 (Serie Generale), n.276/2008 (Suppl. Ord.), n.23/2009 (Serie Generale), n.51/2009 (Serie Generale), n.126/2009 (Serie Generale), n.157/2009 (Serie Generale), n.217/2009 (Suppl. Ord.), n.32/2010 (Suppl. Ord.), n.192/2010 (Suppl. Ord.), n.230 (Suppl. Ord.), n.2/2011 (Serie Generale) e n.188/2011 (Suppl. Ord.) l’allegato con i modelli recanti l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N°: **19302** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.10948/C/91 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile express**

DENOMINAZIONE: **F.lli Rizzini**

MODELLO: **R 1 Safari**

CALIBRO: **mm 9,3 x 74 R**

NUMERO CANNE: **due (giustapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1090**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Rizzini Stefano rappresentante legale della ditta F.lli Rizzini**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "R 3 Safari".**

N°: **19303** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.295/C/08 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Ludwig Borovnik**

MODELLO: **Kipplauf**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1080**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cattarinich Silvio importatore dell'arma**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
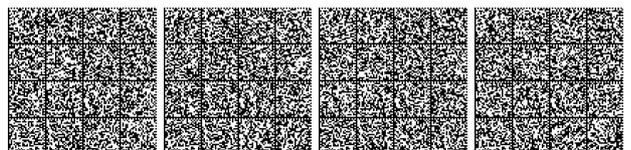
N°: **19304** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.295/C/08 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Zimmermann**

MODELLO: **Kipplauf**

CALIBRO: **mm 7 x 57 R**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1040**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Cattarinich Silvio importatore dell'arma**

CLASSE: **C 5**

NOTE: **L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in calibro .22 Hornet.**

N°: **19305** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.351/C/10 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina express**

DENOMINAZIONE: **Rigby**

MODELLO: **Express**

CALIBRO: **.470 Nitro Express**

NUMERO CANNE: **due (giustapposte)**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 692**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1117**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) bigrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Regno Unito**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Regno Unito**

PRESENTATORE: **Fabbri Tullio rappresentante legale della ditta Fabbri**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
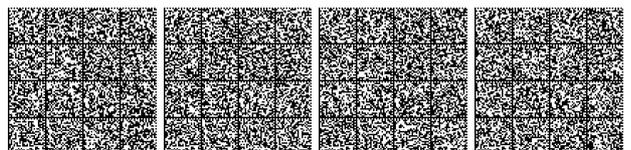
N°: **19306** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **.222 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 570**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lenzerini Francesco rappresentante legale della ditta Armeria Lenzerini**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
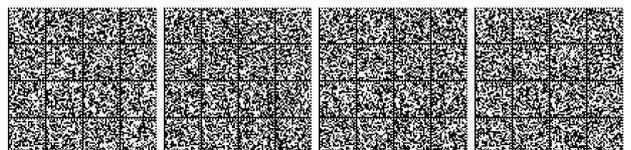
N°: **19307** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.360/C/97** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Johann Fanzoj**

MODELLO: **Standard**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1000**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Lenzerini Francesco rappresentante legale della ditta Armeria Lenzerini**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19308** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.093/C/06** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Ludwig Borovnik**

MODELLO: **Kipplauf**

CALIBRO: **mm 5,6 x 52 R**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 620**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1030**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Austria**

PRESENTATORE: **Bellinato Pier Giorgio rappresentante legale della ditta Armeria Templar**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
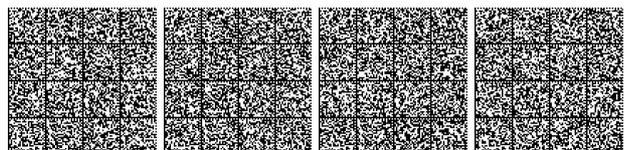
N°: **19309** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.10305/C/90** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Shooters**

MODELLO: **Titan**

CALIBRO: **.45 ACP**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 79**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 176**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Filippine**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Filippine**

PRESENTATORE: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile**

CLASSE: **C 1**

NOTE:
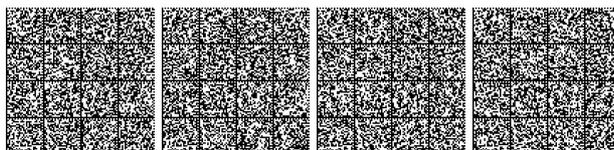
N°: **19310** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.3098/C/80** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Girsan**

MODELLO: **MC 27**

CALIBRO: **mm 9 x 21 IMI**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 98**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 184**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta T.F.C. - The Four Company**

CLASSE: **C 1**

NOTE:
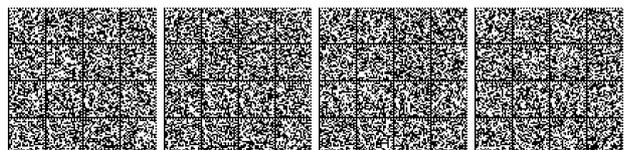
N°: **19311** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.3098/C/80** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Girsan**

MODELLO: **MC 27 E**

CALIBRO: **mm 9 x 21 IMI**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 98**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 184**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola e doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta T.F.C. - The Four Company**

CLASSE: **C 1**

NOTE:
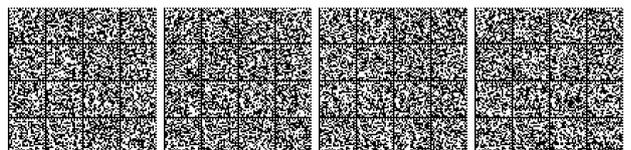
N°: **19312** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2602/C/79** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Fratelli Tanfoglio**

MODELLO: **FT 9 Carry**

CALIBRO: **mm 9 Browning corto**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 97**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 185**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo rappresentante legale della ditta F.lli Tanfoglio**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "FT 9 R Carry".**
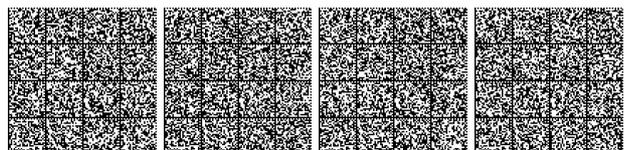
N°: **19313** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2602/C/79** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Fratelli Tanfoglio**

MODELLO: **FT 9 FS**

CALIBRO: **mm 9 Browning corto**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **15** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 117**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 205**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Tanfoglio Bortolo rappresentante legale della ditta F.lli Tanfoglio**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "FT 9 R FS".**
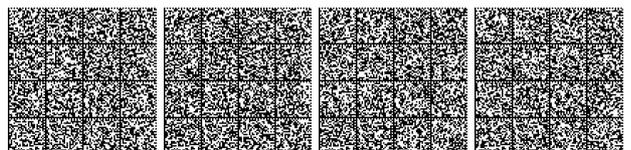
N°: **19314** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2963/C/80 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Ruger**

MODELLO: **LC 9**

CALIBRO: **mm 9 x 21**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **7** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 82**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 152**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico doppia azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **Il fusto dell'arma è realizzato in materiale tecnopolimero.**
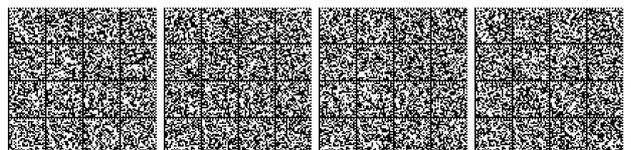
N°: **19315** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2963/C/80 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Haenel**

MODELLO: **SLB 2000**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1060**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "SLB 2000+".**

N°: **19316** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2963/C/80 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Haenel**

MODELLO: **SLB 2000**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510 con freno di bocca inamovibile mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1110**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami**

CLASSE: **C 7**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "SLB 2000+". Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**
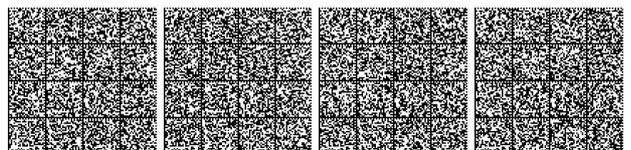
N°: **19317** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2913/C/80** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Concari**

MODELLO: **Steinbock**

CALIBRO: **.223 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 570**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1070**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Concari Giovanni rappresentante legale della ditta Armeria Concari**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
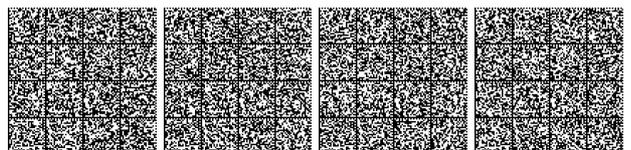
N°: **19318** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.445/C/97** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **MB 1**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1045**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta M.A.G. Italia di Giani & C.**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
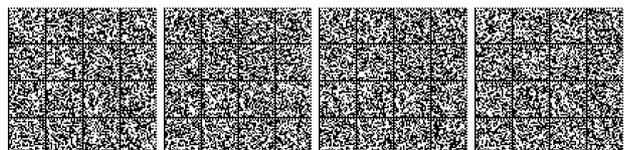
N°: **19319** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.445/C/97** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **M.A.G.**

MODELLO: **MB 1**

CALIBRO: **.255 GS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1085**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Fontana Denis rappresentante legale della ditta M.A.G. Italia di Giani & C.**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19320** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6 PPC**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 560**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19321** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6 PPC**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19322** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6 BR Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19323** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.1060/C/10 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6 BR Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19324** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6,5 x 47 Lapua**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
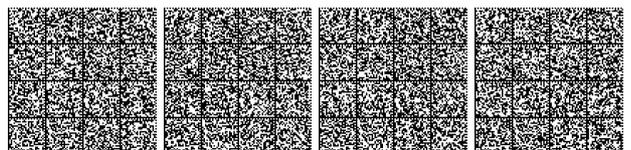
N°: **19325** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.1060/C/10 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6,5 x 55 SE**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19326** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **mm 6,5-284 Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:

N°: **19327** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.1060/C/10 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **.30 Bench Rest**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
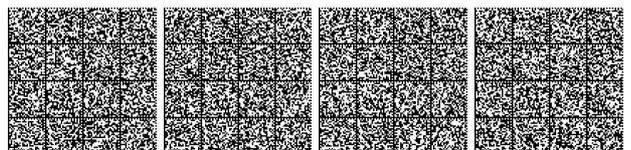
N°: **19328** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Sport**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
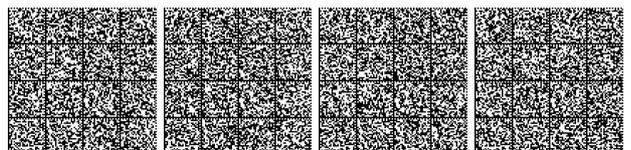
N°: **19329** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Hunter**

CALIBRO: **mm 7 Remington Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **2** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1135**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
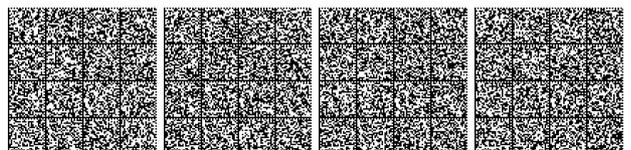
N°: **19330** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.1060/C/10** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Paolo Paganelli**

MODELLO: **PCS Hunter**

CALIBRO: **.30-378 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650 con freno di bocca inamovibile mm 700**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Paganelli Paolo rappresentante legale della ditta Custom Shop**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**
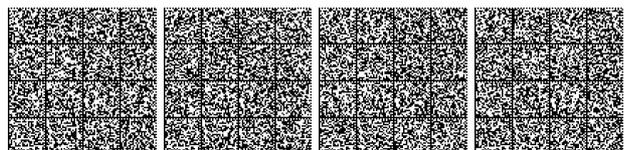
N°: **19331** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.914/C/78 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **P. Zanardini**

MODELLO: **Giada**

CALIBRO: **mm 6 BR Norma**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 710**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1180**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Zanardini Pierino rappresentante legale della ditta M.A.PI.Z.**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
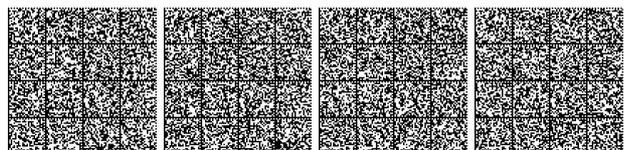
N°: **19332** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.914/C/78 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **P. Zanardini**

MODELLO: **Nevada**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **2** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1130**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Zanardini Pierino rappresentante legale della ditta M.A.PI.Z.**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **19333** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.295/C/08 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Weatherby Sauer**

MODELLO: **Mark V**

CALIBRO: **.300 Weatherby Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 610**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1145**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Sacchini Andrea importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
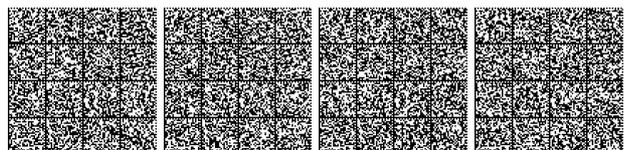
N°: **19334** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Mauser**

MODELLO: **K 98 - M 52**

CALIBRO: **mm 6,5 x 55**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 705**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1200**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Sacchini Andrea importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **19335** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.329/C/09** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **SAM Custom**

MODELLO: **LR**

CALIBRO: **.284 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mian Romeo rappresentante legale della ditta Sam Custom**

CLASSE: **C 6**

NOTE:

N°: **19336** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.329/C/09** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **SAM Custom**

MODELLO: **LR**

CALIBRO: **.284 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 700**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1200**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mian Romeo rappresentante legale della ditta Sam Custom**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
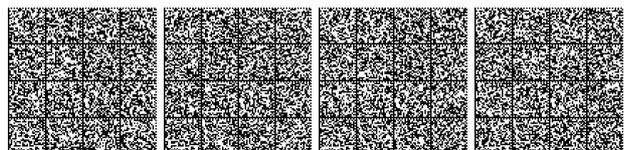
N°: **19337** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.329/C/09 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **SAM Custom**

MODELLO: **MR**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 510**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mian Romeo rappresentante legale della ditta Sam Custom**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
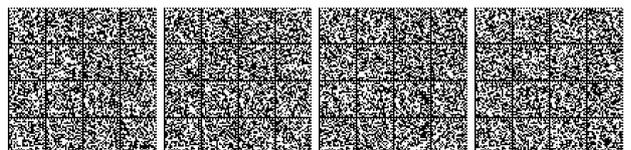
N°: **19338** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.329/C/09** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **SAM Custom**

MODELLO: **MR**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1200**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mian Romeo rappresentante legale della ditta Sam Custom**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
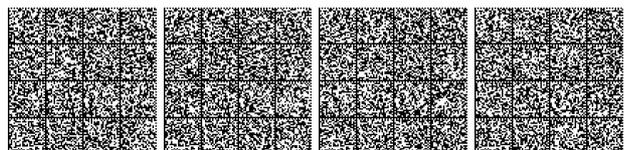
N°: **19339** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.329/C/09 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **SAM Custom**

MODELLO: **LR**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 660 con freno di bocca inamovibile mm 730**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1250**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mian Romeo rappresentante legale della ditta Sam Custom**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**
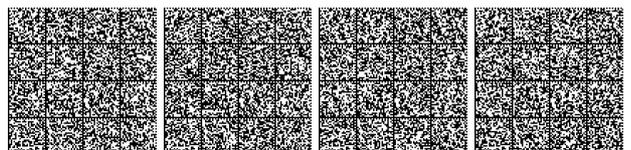
N°: **19340** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.329/C/09** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **SAM Custom**

MODELLO: **SLR**

CALIBRO: **.338 Lapua Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **3** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 700 con freno di bocca inamovibile mm 770**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1225**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Mian Romeo rappresentante legale della ditta Sam Custom**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **Il freno di bocca deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150 °C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo.**
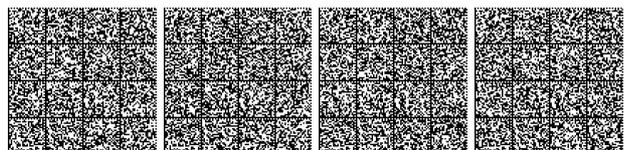
N°: **19341** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.2963/C/80** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Hatsan**

MODELLO: **35 S**

CALIBRO: **mm 6,35**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 450**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Turchia**

PRESENTATORE: **Berti Luciano rappresentante legale della ditta Bignami**

CLASSE: **C 11**

NOTE: **Il modello dell'arma può essere denominato anche "33", "55 S", "60 S", "70", "80", "90", "88", "88 TH", "85", "99", "Striker 1000 S", Striker 1000 X". L'arma può essere dotata di copricanna. L'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.**
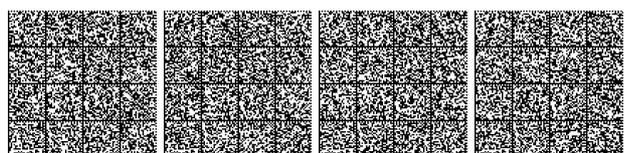
N°: **19342** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.2653/C/79 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **A. Uberti**

MODELLO: **1887 Uberti Lever Action**

CALIBRO: **.17 H.M.R.**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio tubolare**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 483**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 905**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria a leva) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Merlino Giacomo rappresentante legale della ditta A. Uberti**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
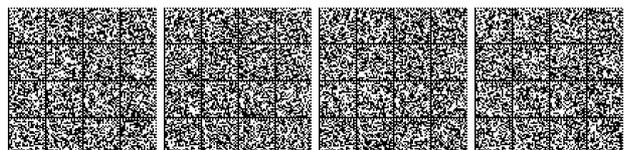
N°: **19343** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.5258/C/83** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Pedersoli Davide**

MODELLO: **Silver Hawk**

CALIBRO: **.22 Long Rifle**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 500**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 925**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Pedersoli Pierangelo rappresentante legale della ditta Pedersoli Davide & C.**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
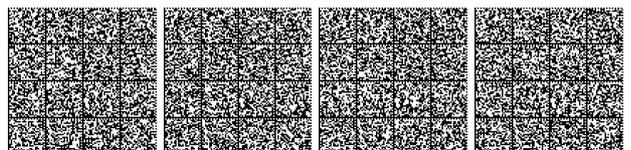
N°: **19344** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.112/C/11** in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Runz**

MODELLO: **Orso**

CALIBRO: **.243 Remington**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Rodeghiero Francesco rappresentante legale della ditta Runz Armi**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
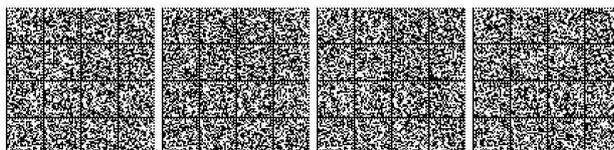
N°: **19345** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.112/C/11 in data: **15/07/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Runz**

MODELLO: **Orso**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1150**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Italia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA:

PRESENTATORE: **Rodeghiero Francesco rappresentante legale della ditta Runz Armi**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
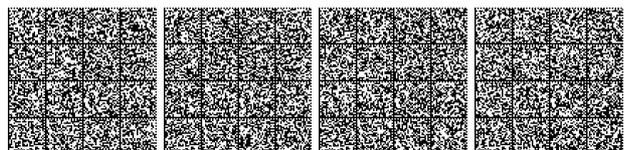
N°: **19346** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.295/C/08 in data: **16/09/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Fucile**

DENOMINAZIONE: **Arsenali Militari Turchi**

MODELLO: **1903/30 Turco Ricondizionato**

CALIBRO: **mm 8 x 57 JS**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 740**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1244**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Turchia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Mininel Walter importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE: **L'arma reca impresse le lettere "T.C." che indicano la Repubblica Turca, la dicitura "ASFA ANKARA" indica l'arsenale che ha effettuato il ricondizionamento nonché l'anno in cui materialmente è stato realizzato. Inoltre, la culatta dell'arma può recare impresse alcune scritte in caratteri arabo-ottomani le quali, seppur abrase all'epoca del ricondizionamento, in alcuni esemplri risultano parzialmente visibili.**
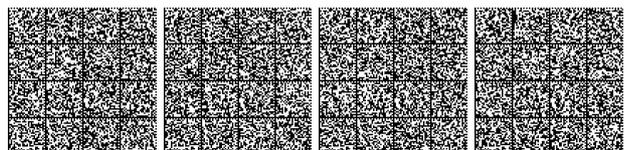
N°: **19347** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.295/C/08** in data: **16/09/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Federal Ordnance**

MODELLO: **98/85 Mauser**

CALIBRO: **.308 Winchester**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **5** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 600**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1120**

FUNZIONAMENTO: **a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **U.S.A.**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Mininel Walter importatore dell'arma**

CLASSE: **C 6**

NOTE:
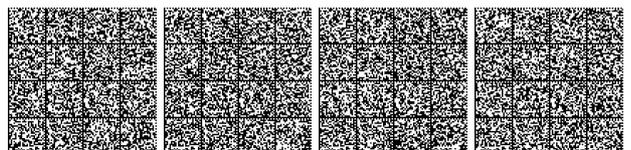
N°: **19348** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.:
557/PAS-50.295/C/08 in data: **16/09/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Mauser**

MODELLO: **C 96/9 (mire fisse da polizia)**

CALIBRO: **mm 9 x 21 IMI**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **10** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 99**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 258**

FUNZIONAMENTO: **semiautomatico singola azione**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Germania**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Germania**

PRESENTATORE: **Petracco Paolo importatore dell'arma**

CLASSE: **C 1**

NOTE: **Sull'arma non compare la denominazione del modello.**
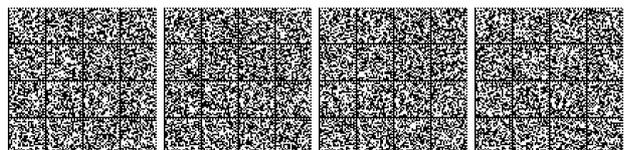
N°: **19349** progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del Decreto Ministeriale n.: **557/PAS-50.363/C/09** in data: **16/09/2011**

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Scheiring Herbert**

MODELLO: **Hirsch H**

CALIBRO: **.300 Winchester Magnum**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 650**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1065**

FUNZIONAMENTO: **a caricamento successivo e singolo (manuale a leva) bigrillo con stecher**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Austria**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Regno Unito**

PRESENTATORE: **Ricotti Roberto rappresentante legale della ditta Armeria Ricotti Roberto**

CLASSE: **C 5**

NOTE:
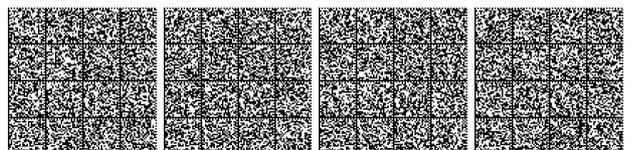
NOTE

Ai numeri dal **477 e 517** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**GK**".

Ai numeri **1455** e **1465** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Frontier**", "**Thunderball**", "**Big Iron**", "**Tombstone**", "**Bat Masterson Model**", "**Puma Westerner**", "**Single Action**", "**1873**", "**Pony Express**", "**Great Western II**".

Al numero **4121** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere corredata di una canna intercambiabile, della medesima lunghezza, in cal. mm 6,5 x 57 R.

Al numero **8726** è inserita la seguente nota:
La canna dell'arma può essere modificata dalla Ditta "Farè di Flavio Farè" realizzando un freno di bocca sistema "magnaport" mediante foratura della volata della stessa con due fori laterali passanti, ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa 11 e 23 mm dal vivo di volata.

Al numero **9960** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Stock III**".

Al numero **11134** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**GAP-1000**".

Al numero **12909** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**23 C Gen 4**".

Al numero **12910** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**22 C Gen 4**".

Al numero **13056** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SD 9**".

Al numero **13469** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Bruni-8500**".

Al numero **14064** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**37 Gen 4**".

Al numero **14066** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**SW 1911 PD**" oppure "**SW 1911 DK**".

Ai numeri dal **14623** al **14631** e dal **16664** al **16666** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Frontier**", "**Thunderball**", "**Big Iron**", "**Tombstone**", "**Bat Masterson Model**", "**Puma Westerner**", "**Single Action**", "**1873**", "**1873 S.A.**", "**Pony Express**".

Al numero **16074** è inserita la seguente nota:
La canna dell'arma può essere modificata dalla Ditta "Farè di Flavio Farè" realizzando un freno di bocca sistema "magnaport" mediante foratura della volata della stessa con tre fori laterali passanti, ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa 11, 23 e 35 mm dal vivo di volata, il diametro interno della canna negli ultimi 39 mm viene portato a 12 mm.

Al numero **16109** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**New Bruni Mod. P-4**".

Al numero **16415** è inserita la seguente nota:
La canna dell'arma può essere modificata dalla Ditta "Farè di Flavio Farè" realizzando un freno di bocca sistema "magnaport" mediante foratura della volata della stessa con due fori laterali passanti, ricavati sulla canna rispettivamente con il proprio asse a circa 11 e 23 mm dal vivo di volata, il diametro interno della canna negli ultimi 27 mm viene portato a 7,30 mm.

Al numero **18809** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere dotato di canna lunga mm 423.

RETTIFICHE

Al numero **18317** dove è scritto:
Funzionamento: a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher
Leggasi
Funzionamento: **semiautomatico**

Classe: C 6 Leggasi Classe: **C 7**

Alla "rettifica" pubblicata nel precedente aggiornamento, relativa al numero di catalogo 18794 riguardante la variazione della denominazione e del modello di tale arma, sostituire predetto numero di catalogo con il numero 4353, pertanto la rettifica corretta è la seguente:

- Al numero **4353** dove è scritto:
Denominazione: *Tokarev* Modello: *1940 (SVT)*
Leggasi
Denominazione: **Arsenali Militari Russi** Modello: **Tokarev 1940 (SVT)**
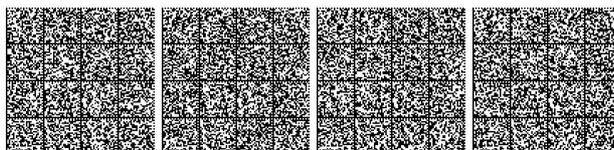
Rifiuto d'iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi comuni

VISTA la domanda con la quale il Signor PIRCHER Arno, nato a Bolzano il 03.12.1959 e residente in San Genesio Atesino (BZ), via Widumacker n. 40, rappresentante legale della ditta "HUBERTUS S.A.S. DI ARNO PIRCHER & C.", con sede in Bolzano, via Alto Adige n. 18, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed il riconoscimento della qualifica di arma da tiro per uso sportivo, ai fini dell'importazione, della carabina a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher "Chey Tac, LLC" mod. M 200 Intervention cal. *.408 Chey-Tac* (canna mm 737 con freno di bocca inamovibile mm 742; lunghezza minima arma mm 1190) - caricatore 7 cartucce.;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Unione Italiana Tiro a segno nazionale, di cui alla lettera n. 06634 del 19.05.2010;

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale nelle sedute del 23 e 24 marzo 2011, ha deciso di *rigettare* la pratica in argomento poiché le caratteristiche tecniche dell'arma, abbinate all'eccessiva esuberanza del calibro utilizzato, consentono di configurare il fucile in parola come arma con spiccata potenzialità offensiva e, quindi, non idonea per il "mercato civile";

RITENUTO di uniformarsi a tale ultimo parere;

VISTA la comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 8 aprile 2011, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di respingere la richiesta in argomento;

TENUTO CONTO che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

VISTI gli articoli 1, 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 8, punti a) e b) del "Protocollo delle N.U. contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla convenzione delle N.U. contro la criminalità transnazionale organizzata", recepito con la legge n. 146 del 16.3.2006;

DECRETA

l'istanza suindicata è, per i suesposti motivi, *respinta*.

Rifiuto d'iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi comuni

VISTA la domanda con la quale il Signor il Signor BRACCI Giovanni, nato a Roma il 25.10.1957 ed ivi residente in via E. Filiberto n. 66, titolare della ditta "GIOVANNI BRACCI", con sede in Roma, via E. Filiberto n. 66, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed il riconoscimento della qualifica di arma da tiro per uso sportivo, ai fini dell'importazione, del fucile a caricamento successivo e singolo (manuale) monogrillo senza stecher "Barrett Firearms Manufacturing" mod. M 99 cal. *.416 Barrett (mm 10,5 x 83)* (canna mm 812 con freno di bocca inamovibile mm 901; lunghezza minima arma mm 1270);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Unione Italiana Tiro a segno nazionale, di cui alla lettera n. 06634 del 19.05.2010;

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale nelle sedute del 23 e 24 marzo 2011, ha deciso di *rigettare* la pratica in argomento poiché le caratteristiche tecniche dell'arma, abbinate all'eccessiva esuberanza del calibro utilizzato, consentono di configurare il fucile in parola come arma con spiccata potenzialità offensiva e, quindi, non idonea per il "mercato civile";

RITENUTO di uniformarsi a tale ultimo parere;

VISTA la comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 8 aprile 2011, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di respingere la richiesta in argomento;

TENUTO CONTO che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

VISTI gli articoli 1, 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 8, punti a) e b) del "Protocollo delle N.U. contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla convenzione delle N.U. contro la criminalità transnazionale organizzata", recepito con la legge n. 146 del 16.3.2006;

DECRETA

l'istanza suindicata è, per i suesposti motivi, *respinta*.

Rifiuto d'iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi comuni

VISTE le domande con le quali il Signor TASSINARI Andrea nato a Forlì il 29.04.1959 ed ivi residente in via Alberi n. 19/A, rappresentante legale della ditta "DIAMANT S.A.S.", con sede in Forlì, via degli Scavi n. 39, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni ed il contestuale riconoscimento della qualifica di armi da tiro per uso sportivo, ai fini dell'importazione, delle carabine di seguito descritte;

1. *Carabina* semiautomatica doppia azione "Walther" mod. MP5 A4 cal. .22 L.R. (canna mm 228; lunghezza minima arma mm 680) – caricatore 5 cartucce. Pratica IT_010_M_AI_431

2. *Carabina* semiautomatica doppia azione "Walther" mod. MP5 A5 cal. .22 L.R. (canna mm 228; lunghezza minima arma mm 550) – caricatore 10 cartucce. L'arma è dotata di calciolo retrattile. Pratica IT_010_M_AI_370

CONSIDERATO che ai fini dell'individuazione dell'esatta classe di appartenenza dell'arma (distinzione tra arma corta e lunga), si ritiene di dover dare precisa applicazione al disposto della Direttiva comunitaria 477/91, recepita, per quanto riguarda lo specifico aspetto, con l'art. 78 della legge 30 settembre 1993, n 388;

ATTESO che la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, nella seduta del 26 settembre 2007, interpretando il suddetto dettato normativo, ha stabilito che sono *corte* tutte le armi con canna di lunghezza inferiore ai 300 mm, qualsiasi sia la loro lunghezza complessiva;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Unione Italiana Tiro a Segno nazionale con lettera n. 09642 del 21 luglio 2010;

SENTITA la suddetta Commissione la quale, nelle sedute del 23 e 24 marzo 2011, ha deciso di *rigettare* le pratiche in argomento poiché le armi per le quali si richiede la catalogazione sono da considerarsi corte (pistole) e non lunghe (carabine);

RITENUTO di uniformarsi a tale ultimo parere;

VISTA la comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 22 aprile 2011, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di respingere le richieste in argomento;

TENUTO CONTO che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

VISTI gli articoli 1, 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85;

VISTA la Direttiva comunitaria 477/91, recepita, per quanto riguarda lo specifico aspetto, con l'art. 78 della legge 30 settembre 1993, n 388;

DECRETA

le istanze suindicate sono, per i suesposti motivi, *respinte*.

Rifiuto d'iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi comuni

VISTE le domande con le quali il Signor DALLERA Roberto, nato a Concesio (BS) il 28.05.1946 ed ivi residente in via D. Alighieri n. 15, legale rappresentante della ditta "ADC ARMI DALLERA CUSTOM S.R.L.", con sede in Concesio (BS), via Guido Rossa n. 4, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, ai fini della fabbricazione, delle armi di seguito descritte;

1. Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher "DTA – Desert Tactical Arms" mod. DT-SRS cal. .300 Winchester Magnum (canna mm 663 con tappo coprifiletto inamovibile; lunghezza minima arma mm 942) – caricatore 5 cartucce. Pratica IT_010_M_AI_1059

2. Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher "DTA – Desert Tactical Arms" mod. DT-SRS cal. .300 Winchester Magnum (canna mm 663 con freno di bocca inamovibile mm 703; lunghezza minima arma mm 982) – caricatore 5 cartucce. Pratica IT_010_M_AI_1060

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale nella seduta del 15 aprile 2011, ha deciso di *rigettare* le richieste in argomento poiché le carabine in esame sono *prive* di qualsiasi requisito che ne giustifichi l'uso in attività venatorie;

RITENUTO di uniformarsi al citato parere;

VISTA la comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 29 aprile 2011, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di respingere le richieste in argomento;

TENUTO CONTO che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90;

VISTI gli articoli 1, 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

DECRETA

le stanze suindicate sono, per i suesposti motivi, *respinte*.

Rifiuto d'iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi comuni

VISTA la domanda con la quale il Signor RIGIDO Marco nato a Biella il 24.05.1958 e residente in Cerrione (BI), via Mazzini n. 30, rappresentante legale della ditta "M.R. NEW SYSTEM ARMS" con sede in Cerrione (BI), via Mazzini n. 30, ha chiesto l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni, ai fini della fabbricazione, delle carabine di seguito descritte;

- Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher "M.R. NEW SYSTEM ARMS" mod. N° 1 cal. *1000 M.R.* (canna mm 700; lunghezza minima arma mm 1340) – caricatore 2 cartucce;

- Carabina a ripetizione semplice (ordinaria) monogrillo senza stecher "M.R. NEW SYSTEM ARMS" mod. N° 1 cal. *1000 M.R.* (canna *liscia* mm 700; lunghezza minima arma mm 1340) – caricatore 2 cartucce;

SENTITA la Commissione Consultiva Centrale Controllo armi, la quale nelle sedute del 23 e 24 marzo 2011, ha deciso di *rigettare* le pratiche in argomento stante l'eccessiva esuberanza del calibro 1000 M.R. la cui destinazione d'uso in ambito venatorio, per struttura e dimensioni, *non può ritenersi ipotizzabile*;

VISTA la comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, datata 18 aprile 2011, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato il richiedente circa l'intenzione di respingere le richieste in argomento;

VISTE le controdeduzioni all'avviso ex art. 10 bis della legge 241/90 fatte pervenire dalla ditta interessata;

VISTO il parere *negativo* ribadito, in sede di riesame, dalla suddetta Commissione nella seduta del 14 giugno 2011;

RITENUTO di uniformarsi a tale ultimo parere;

VISTI gli articoli 1, 2, 6, 7 e 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

VISTI i propri decreti del 16 agosto 1977, del 16 settembre 1977 e del 30 giugno 1978, con i quali sono state determinate, rispettivamente, le modalità per l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e quelle relative al rifiuto di iscrizione, nonché le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del Catalogo stesso;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 8, punti a) e b) del "Protocollo delle N.U. contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla convenzione delle N.U. contro la criminalità transnazionale organizzata", recepito con la legge n. 146 del 16.3.2006;

DECRETA

le istanze suindicate sono, per i suesposti motivi, *respinte*.

11A14374

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Advantage» soluzione spot on cani e gatti.

Provvedimento n. 230 del 14 ottobre 2011

PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO N. UK/V/0109/001/II/008 – UK/V/0111/001/II/008 - UK/V/0112/001/II/008 – UK/V/0108/001/II/008 – UK/V/0110/001/II/008 – UK/V/0108/006/II/008

Specialità medicinale per uso veterinario, "ADVANTAGE" soluzione spot on cani e gatti.

Confezioni: Tutte le confezioni - A.I.C. n. 102396.

TITOLARE A.I.C: BAYER S.p.A con sede in Viale Certosa, 130 -20156 MILANO - C.F. 05849130157.

Oggetto: Variazione tipo II - C.I.6.a: modifica stampati RCP e foglietto illustrativo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del RCP e foglietto illustrativo relativa ai punti:

«Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione» Omissis…….il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP), qualora questa sia stata preventivamente diagnosticata da un medico veterinario.

«Controindicazioni»

……..Omissis………………….Non utilizzare in animali in caso di nota ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: Efficacia immediata.

11A14620

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata con regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997;

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'IGP Prosciutto di Norcia, via Solferino, 26 - 06046 Norcia (Perugia), e che il predetto Consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Umbria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Prosciutto di Norcia» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»

Art. 1
(Denominazione)

L'Indicazione Geografica Protetta "Prosciutto di Norcia" è riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2
(Zona di produzione)

L'elaborazione del "Prosciutto di Norcia" deve avvenire nella zona tradizionalmente vocata comprendente i comuni di Norcia, Preci, Cascia, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, nei territori posti ad altitudine superiore ai 500 m.s.l.. Il regime climatico dell'area di elaborazione del Prosciutto di Norcia è determinante nella dinamica del ciclo produttivo che è strettamente collegato all'andamento meteorologico caratteristico ed alle particolari condizioni ambientali.

Art. 3
(materie prime)

Il Prosciutto di Norcia è ottenuto dalle cosce dei:
a) suini delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano, o figli di verri delle stesse razze;
b) suini figli di verri di razza Duroc Italiana, così come migliorata dal libro Genealogico Italiano;
c) suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante.
Non sono in ogni caso ammessi:
a) suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress (PSS);
b) tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai fini del presente disciplinare;
c) animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.
Non vi è limitazione geografica all'origine dei suini.
L'alimentazione, unitamente alle tecniche di allevamento, concorre ad assicurare l'ottenimento di un suino pesante, mediante moderati accrescimenti giornalieri. A tal fine, sono osservate le prescrizioni che seguono.
Gli alimenti utilizzati devono essere conformi agli standard merceologici.
Per l'alimentazione dei suini da 30 fino ad 80 chilogrammi di peso vivo sono utilizzati, oltre a quelli considerati in tabella n.2, ed impiegati in idonea concentrazione, gli alimenti di seguito elencati in tabella n.1, come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo tale che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 45% di quella totale:

Tabella 1	
Mais, semola glutinata (1)	fino al 5% della ss della razione
Carrube denocciolate	fino al 3% della ss della razione
Aringhe (2)	fino al 1% della ss della razione
Distillers (3)	fino al 3% della ss della razione
Latticello	fino a max l. 6 capo/giorno
Lipidi (4)	fino al 2% della ss della razione
Lisati proteici	fino al 1% della ss della razione
Silomais	fino al 10% della ss della razione
Proteine animali ove ammesse dalla normativa comunitaria, fino al 2% della ss. della razione (1) ovvero corn gluten feed (2) farina (3) per "distillers" si intende il sottoprodotto ottenuto dal mais sottoposto a fermentazione alcoolica, costituito principalmente da trebbie solubili; esso può contenere analoghi sottoprodotti della distillazione dei cereali; l'impiego di distillers (ovvero le borlande), praticato come supporto di additivi ammessi, è sempre consentito nel limite massimo del 2% sulla ss (4) con punto di fusione superiore a 36C° ss = sostanza secca.	

Per l'alimentazione dei suini oltre 80 chilogrammi di peso vivo, sono utilizzati gli alimenti di seguito elencati come sostanza secca, con l'osservanza dei limiti specifici contestualmente prescritti per il loro impiego, da operare in modo che la sostanza secca da cereali non risulti inferiore al 55% di quella totale:

Tabella 2	
Mais(*)	fino al 55% della ss della razione
Mais, pastone di granella (1)	fino al 55% della ss della razione
Sorgo	fino al 40% della ss della razione
Orzo	fino al 40% della ss della razione
Frumento	fino al 25% della ss della razione
Triticale	fino al 25% della ss della razione
Avena	fino al 25% della ss della razione
Cereali minori (2)	fino al 25% della ss della razione
Cruscami ed altro (3)	fino al 20% della ss della razione
Patata disidratata	fino al 15% della ss della razione
Manioca	fino al 5% della ss della razione
Barbabietola, polpe umide (4)	fino al 15% della ss della razione
Lino, expeller	fino al 2% della ss della razione
Barbabietola, polpe secche(5)	fino al 4% della ss della razione
Marco mele-pere; buccette (6)	fino al 2% della ss della razione
Latte, siero	fino a max l. 15 capo/giorno
Latticello	fino a max ss di gr 250 capo/giorno
Erba medica disidratata	fino al 2% della ss della razione
Melasso	fino al 5% della ss della razione
Soia, f.e. (**)	fino al 15% della ss della razione
Girasole, f.e.	fino al 8% della ss della razione
Sesamo, f.e.	fino al 3% della ss della razione
Mais germe, f.e.	fino al 5% della ss della razione
Pisello (7)	fino al 5% della ss della razione
Lievito di birra e/o di torula	fino al 2% della ss della razione
Lipidi (8)	fino al 2% della ss della razione
(1) e/o pannocchia (2) ad esempio: riso sbramato (3) sottoprodotti della lavorazione del frumento (4) surpressate ed insilate (5) esauste (6) buccette d'uva e di pomodori, impiegati quali veicoli di integratori (7) e/o altri semi di leguminose (8) con punto di fusione superiore a 40C° ss = sostanza secca (*) se indicati senza altra specificazione, i cereali sono somministrati come granella secca sfarinata (**) farina di estrazione	

L'uso congiunto di siero e di latticello non deve essere superiore a litri 15 capo/giorno.
Il contenuto di azoto associato a borlande deve essere inferiore al 2%.
L'uso congiunto di patata disidratata e di manioca non deve superare il 15% della sostanza secca della razione.
Tutti i parametri sopra indicati ammettono tolleranze non superiori al 10%.
Le caratteristiche di composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.
Sono inoltre osservati i seguenti parametri chimici, costituenti limiti percentuali di ammissibilità nella composizione della sostanza secca della razione alimentare somministrata:

Tabella 3				
composizione in	*fino a 80 Kg di peso vivo*		*da 80 Kg di peso vivo*	
Fibra greggia	Min. 3%	Max. 10%	Min. 3%	Max. 8%
Grassi	Min. 3%	Max 7%	Min. 3%	Max. 6%
Proteina greggia	Min. 14%	Max. 20%	Min. 12%	Max. 18%
Ceneri	Min. 5%	Max. 9%	Min. 4%	Max. 8%
Amido	> 25%		> 30%	
Acido linoleico	≤ 2%		≤ 2%	

È ammessa l'integrazione minerale e vitaminica della razione nei limiti definiti dalla vigente legislazione di ordine generale.
Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.
I suini sono inviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente Autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare, dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non ben dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate (PSE e DFD) o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.
Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a Kg. 160, più o meno il 10% e, quindi, deve essere compreso nell'intervallo corrente tra Kg. 144 e Kg. 176.
I requisiti di conformità prescritti dal presente disciplinare, relativi ai suini trasferiti tra gli allevamenti ed ai suini destinati alla macellazione sono attestati dall'allevatore mediante procedure sottoposte alla verifica dell'Autorità di controllo indicata nel successivo art. 7.
Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal Regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8/6/2001 e dal Decreto Ministeriale 11/07/2002 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.
Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello che, a tale scopo, accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la conformità ai fini del presente disciplinare deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dall'Organismo di Controllo autorizzato, che dispone idonee misure per la conservazione della prova dell'origine.

Nel procedimento di salatura si impiega cloruro di sodio marino di grana media e pepe in modeste quantità.
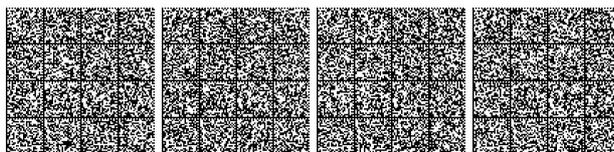
Art. 4
(metodo di elaborazione)

Subito dopo la macellazione le cosce isolate della carcassa sono sottoposte a refrigerazione per almeno 24 ore fino al raggiungimento di una temperatura interna fra + 1°C e + 4°C.
Successivamente si passa alla rifilatura delle cosce procedendo a “squadro” con il piatto delle stesse. In tal modo la parte muscolosa oltre il “pallino” non supera 6 cm ed al prosciutto è conferita la caratteristica forma a “pera”.
La lavorazione delle cosce continua poi con la salatura che è effettuata in due tempi utilizzando sale marino di grana media. Le cosce sono inizialmente preparate mediante la spremitura dei vasi sanguigni e successivamente strofinate con sale umido e sale a secco.
Dopo un periodo di 4 - 7 giorni ad una temperatura di + 1°C + 4°C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70-90%, si procede alla dissalatura ed alla spremitura dei vasi sanguigni.
La seconda salatura dura 9 – 18 giorni con una temperatura delle cosce compresa tra + 1°C e +4°C ed umidità relativa delle celle di salatura compresa tra 70 e 90%.
Successivamente le cosce sono dissalate e poste a riposo per un periodo di almeno 2,5 mesi.

Art. 5
(Stagionatura)

Prima di passare alla fase di stagionatura si procede al lavaggio, all’asciugamento ed alla stuccatura che consiste nel rivestimento superficiale della polpa e delle screpolature con un impasto di sugna che può contenere pepe, farina di frumento e/o farina di riso ed aromi naturali.
La successiva fase di stagionatura avviene in locali appositamente attrezzati per consentire un adeguato ricambio dell’aria e mantenere il giusto equilibrio termo-igrometrico.
Durante tale periodo è consentita la ventilazione, l’esposizione alla luce ed all’umidità naturale tenuto conto dei fattori climatici presenti nell’area di elaborazione.
Il periodo di stagionatura, dalla salagione alla commercializzazione non può essere inferiore a 12 mesi.

Art. 6
(Caratteristiche)

All’atto della immissione al consumo il Prosciutto di Norcia presenta le seguenti caratteristiche fisiche e organolettiche:

CARATTERISTICHE FISICHE
Forma: caratteristica a “pera”
Peso: non inferiore a 8,5 Kg.
Aspetto al taglio: compatto, di colore dal rosato al rosso.

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
Profumo: tipico, leggermente speziato.
Sapore: sapido ma non salato.
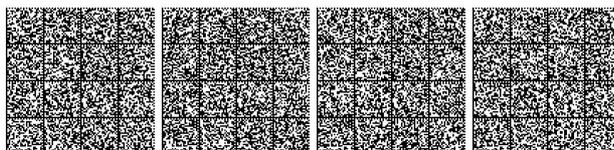
Art. 7
(Controlli)

Il controllo sulla conformità del prodotto al presente disciplinare di produzione è svolto, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006, dalla struttura di controllo denominata "3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r. l." con sede in Todi (PG), Fraz. Pantalla (tel. +39 075 89571, Fax +39 075 8957257, e-mail: certificazione@parco3a.org).
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, degli allevatori, dei macellatori, dei produttori e degli stagionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.
Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 8
(Designazione e presentazione)

Il Prosciutto di Norcia è immesso al consumo provvisto di apposito contrassegno che identifica il prodotto.
Il contrassegno è costituito da un logo recante la dicitura "Prosciutto di Norcia" apposto con marchiatura a fuoco.
La designazione della indicazione geografica protetta "Prosciutto di Norcia" deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione "Indicazione geografica protetta" e/o dalla sigla "IGP" che deve essere tradotta nella lingua del paese in cui il prodotto viene commercializzato.
Tali indicazioni sono abbinate al logo della denominazione.
È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva.
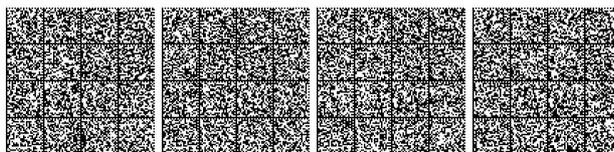
11A14373

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'autorizzazione all'organismo «Azienda speciale della Camera di commercio di Asti» ad effettuare la valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di strumenti di misura

Con decreto ministeriale del direttore generale per la direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 25 ottobre 2011 all'organismo «Azienda speciale della Camera di commercio di Asti» è concessa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, l'estensione dell'autorizzazione di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 2008 modificato dal decreto ministeriale 23 luglio 2009, per l'espletamento dei compiti di valutazione per i sistemi di valutazione di misurazione continua e dinamica di qualità:

dei liquidi secondo l'allegato specifico MI-005 per i moduli sotto elencati:

B Esame del tipo;

D Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

F Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

G Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto;

H1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto;

per gli strumenti per pesare secondo l'allegato specifico MI-006 per i moduli sotto elencati:

B Esame del tipo;

D Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

D1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione;

E Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell'ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale;

F Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;

F1 Dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto;

G Dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto;

H1 Dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto.

Rimangono invariate tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2008, come modificato dal decreto ministeriale 23 luglio 2009, a cui l'Azienda speciale della Camera di commercio di Asti è tenuta ad attenersi.

11A14500

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-261) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00